

## 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 30 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Votazione ed approvazione a squittinio segreto dei disegni di legge: per un bacino di carenaggio a Messina; per ampliamento del porto di Napoli. — Spiegazioni del deputato Gallenga intorno ad alcuni documenti smarriti. — Seguito della discussione del disegno di legge sull'istituzione delle Casse dei depositi e prestiti — Emendamento del ministro per le finanze all'articolo 1 — Osservazioni del deputato Berti-Pichat — Emendamenti dei deputati Allievi, Nisco e Crispi — Opposizioni del ministro e del relatore Vegezzi — Osservazioni dei deputati Bastogi e Regnoli — È approvato l'emendamento Nisco sull'articolo 1 — Aggiunta dei deputati Casaretto, Sanna-Sanna e Massari — Opposizioni del ministro suddetto e del deputato Vegezzi, relatore — Osservazioni dei deputati Torrigiani, Finzi, Sanguinetti e Valerio — È respinta la proposta pregiudiziale proposta dal deputato Crispi — Incidente circa l'interpretazione del voto precedente — Parlano i deputati Nisco, Mosca, Valerio, De Cesare, Allievi, Casaretto e Torrigiani — Aggiunta del deputato Ninchi — L'articolo è rinviato alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

**PRESIDENTE.** Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge che non poterono essere votati questa mattina.

*(Segue l'appello.)*

Risultamento della votazione sul disegno di legge per lavori nel bacino di carenaggio a Messina:

Presenti e votanti. . . . .	215
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	185
Voti contrari . . . . .	30

*(La Camera approva.)*

Risultamento della votazione sul disegno di legge per lavori nel porto di Napoli:

Presenti e votanti. . . . .	215
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	190
Voti contrari . . . . .	25

*(La Camera approva.)*

### ATTI DIVERSI.

**GALLENGA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**GALLENGA.** Pochi giorni sono nacque tra me e l'onorevole presidente del Consiglio un piccolo diverbio rispetto a certi documenti che riguardavano la legge sull'armamento nazionale.

Il signor presidente del Consiglio osservava che questi documenti erano stati consegnati al deputato Capone presidente della Commissione. Io diceva che dall'aprile fino agli ultimi di giugno il deputato Capone non aveva comunicato queste carte alla Commissione; debbo oggi con mio sommo piacere rendere giustizia al signor presidente del Consiglio e far conoscere ch'egli diceva il vero, come lo diceva anch'io, leggendo una lettera del deputato Capone che ricevo da Napoli, e che ha la data del 24 corrente, in risposta ad un mio dispaccio telegrafico.

Egli scrive:

*“ Onorandissimo signore,*

*“ Ho ricevuto questa sera un suo dispaccio telegrafico, col quale mi domanda i documenti trasmessi dal Ministero a me qual presidente della Commissione per l'armamento della guardia nazionale. Egli è vero che dopo la proroga della Camera, nello scorso aprile, io ebbi un plico contenente quei documenti. Però di lì a qualche giorno avendo dovuto recarmi in Napoli, consegnai ad uno spedizionario costi due casse da rimettermi qui piene di carte e libri. Sventuratamente una di queste l'ebbi tutta rotta ed aperta, giacchè (mi si disse dallo incaricato della spedizione) nello imbarcarsi in Genova era caduta casualmente. Indi parecchi libri e parecchi fascicoli di carte non mi è stato più possibile di recuperare, e con mio sommo dolore pare che fra le perdute vi sia stato anche il plico rimessomi dal Ministero dell'interno.*

“ Dopo il mio ritorno in Torino, mi si scrisse da Napoli che alcuni fascioletti di quelle carte eransi riavuti, sperai perciò che fosse fra questi quel plico, ma con mio sommo dolore, allorchè l'ebbi fra le mani, non vi rinvenni l'oggetto desiderato.

“ In questo stato di cose non mi resta che avvertirne lei, perchè possa la Commissione ridomandare dal Ministero un'altra copia dello stato delle armi che mi fu comunicato, e così ultimarsi il lavoro della Commissione.

“ Io non le so dire quale e quanta sia la mia confusione per questa faccenda, ma ella, usa ai viaggi e conoscendo quanto lasciano ancora a desiderare i mezzi di corrispondenza in Italia, spero vorrà essere indulgente con me, e mi otterrà l'indulgenza dei miei colleghi. Pensare che, nato fra le carte e gli affari, ed avendovi vissuto tutta la vita senza mai disperdere la più insignificante cartolina, è per me la recente disgrazia motivo a rammarico veramente indicibile. Intanto offrendomele. „ ecc.

Perciò io prego il signor presidente del Consiglio di perdonarmi se io con tutta la ragione insistei a questo proposito.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio.** Avverto solo che io non ho detto che l'onorevole Gallenga non asserisse il vero.

**RICCIARDI.** Vorrei rivolgere una domanda al ministro della guerra sulla legione ungherese. (*Rumori.*)

**PETITTI, ministro per la guerra.** Non ho nessuna difficoltà di rispondere alla sua domanda quando si creda.

**PRESIDENTE.** Si metterà all'ordine del giorno di domenica. . .

**RICCIARDI.** . . nel quale è già stata posta l'altra mia interpellanza relativa al castello di Sant'Elemo.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLE CASSE DEI DEPOSITI E PRESTITI.**

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione interrotta da più giorni, del progetto relativo alla istituzione di Casse di depositi e prestiti.

Questo progetto fu dalla Commissione, modificato sugli emendamenti proposti dal deputato Allievi. Il nuovo progetto fu stampato e distribuito: chieggo se il Ministero lo accetti.

**SELLA, ministro per le finanze.** In massima sì.

**PRESIDENTE.** Dunque si mette in discussione il progetto della Commissione.

Art. 1. Sono istituite Casse di depositi e prestiti nelle seguenti città:

“ Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino.

“ La Cassa della città, dove è la sede del Governo ha, nei limiti indicati dalla presente legge, titolo ed ufficio di Cassa centrale.

“ Con decreto reale potranno istituirsi Casse di depositi e prestiti in altre località, con le norme di ammini-

strazione e competenze alle medesime attribuite dalla presente legge. „

**SELLA, ministro per le finanze.** Domando la parola.

So che questo primo articolo ha eccitato qualche malcontento presso alcuni deputati perchè è stata tolta la città di Bologna da quelle dove il primo progetto stabiliva una Cassa di depositi e prestiti. Per ovviare a ciò io proporrei si dicesse: “ sono istituite Casse di depositi e prestiti presso le direzioni del debito pubblico, „ senza parlare più nè di Torino, nè di Firenze, nè di Napoli, nè di Palermo, nè di Milano. L'alinea seguente: “ La Cassa della città dov'è la sede del Governo, „ ecc., si lascierebbe com'è, e così pure l'ultimo, col quale dicendosi che “ Con decreto reale potranno istituirsi Casse di depositi e prestiti in altre località „ (e si potrebbe dir meglio: *anche* in altre località „), resta inteso che il Ministero potrà stabilirne anche dove non vi è una direzione del debito pubblico. . .

*Una voce dal banco della Commissione.* Questo sta nell'articolo 4.

**SELLA, ministro per le finanze.** Del resto la cosa è appunto stabilita in modo evidentissimo dall'articolo 4.

Così dove vi è una direzione del debito pubblico con cassiere, direttore e via discorrendo, dovrà esservi una Cassa di depositi e prestiti, e per quelle altre città dove per avventura non vi sia ancora una direzione del debito pubblico, ma dove possa essere importante di creare una Cassa di depositi e prestiti si potrà stabilire per decreto reale.

Riguardo poi alla città di Bologna, evidentemente essa non può rimanere lungamente non solo senza Cassa di depositi e prestiti, ma nemmeno senza direzione del debito pubblico.

Io quindi prego la Camera di accettare l'emendamento che ho proposto.

**PRESIDENTE.** A questo articolo 1 viene presentato un emendamento colla seguente formola:

“ Si propone di aggiungere *Bologna* fra le cinque città, nelle quali si istituiscono Casse centrali, come portava il progetto ministeriale. „

Questa proposta è firmata da molti deputati, il primo dei quali è il deputato Berti-Pichat, il quale ha facoltà di parlare.

**BERTI-PICHAT.** Debbo dichiarare che prendo atto e sono convinto della efficacia della dichiarazione fatta dall'onorevole signor ministro per le finanze, colla quale prende impegno di ristabilire nella città di Bologna la direzione del debito pubblico che vi esisteva, e quindi anco di crearvi la Cassa dei depositi e prestiti.

Io spero che la Camera comprenderà non trattarsi di interesse-municipale (e il signor ministro lo ha riconosciuto). Importa che l'esteso e florido territorio delle tante provincie poste tra l'Appennino e l'Adriatico abbia esso pure una Cassa di depositi e prestiti. E la mancanza in Bologna della direzione del debito pubblico non poteva più a lungo essere mantenuta. Quindi sono ben contento che si ottengano amendue i provvedimenti, giacchè ho tale fiducia nelle promesse esternate

dal Ministero in seguito al suo emendamento, d'istituire cioè nella città di Bologna una Cassa di depositi e prestiti, e contemporaneamente ripristinarvi la direzione del debito pubblico; chè, appoggiandomi anche al voto della Commissione che accetta il detto emendamento del signor ministro sotto la stessa condizione, desisto, per quanto mi spetta, dall'emendamento ch'io aveva avuto l'onore di proporre.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta la proposta del signor ministro?

**ALLIEVI.** Io accetto in massima la proposta del signor ministro delle finanze, ma pare a me che sarebbe più propriamente espressa, ove si dicesse:

“ Sono istituite Casse di depositi e prestiti nelle città dove esiste una direzione del debito pubblico. „

Il dire *presso le direzioni del debito pubblico* è porsi in contraddizione coll'alinea dove si dispone che si possono istituire Casse di depositi e prestiti anche in località dove non esiste direzione del debito pubblico. „

Il dire *presso* indica intimità di organismo fra la direzione del debito pubblico e le Casse di depositi e prestiti, in modo che difficilmente poi si potrebbe comprendere come questa istituzione possa funzionare altrove in modo indipendente. Quella che io propongo è una redazione che non urta per nulla al principio, ma che nello stesso tempo armonizza meglio colle altre disposizioni della legge.

**SELLA, ministro per le finanze.** Non ho grandi obiezioni a muovere contro la variazione proposta dall'onorevole Allievi; solo, se si legge l'articolo 40 dove è detto: “ Il direttore generale ed i direttori dell'amministrazione del debito pubblico saranno rispettivamente gli amministratori delle Casse dei depositi e prestiti stabilite nelle città ove essi hanno sede, e dove non è direzione del debito pubblico, „ ecc., chiaramente si rileva che queste Casse di depositi e prestiti istituite nelle città dove hannovi direzioni del debito pubblico sono intimamente connesse colle direzioni medesime.

Del resto credo non sia il momento di fare questioni di forma.

**VEGEZZI, relatore.** Per rispondere all'interrogazione fatta dal signor presidente, dirò che i membri presenti della Commissione non hanno che a riferirsi all'opinione già espressa nella loro precedente relazione per dire che come conseguenza necessaria dell'opinione medesima e dei principii colà segnati essi accettano la nuova redazione proposta, e l'accettano tanto più volentieri in quanto che fu accompagnata dalla dichiarazione fatta dal ministro delle finanze che accennò essere sua intenzione di stabilire una direzione del debito pubblico nella città di Bologna, circostanza questa che, se fosse stata avvertita già nell'ultima occasione in cui la Commissione si era radunata, forse non si sarebbero trovate le screziature per cui parecchi membri della Commissione avevano desiderato di attenersi al progetto primitivo presentato dal signor Bastogi, appunto perchè in Bologna fosse stabilita una di queste Casse. Ma ora vedendosi appagato il desiderio dei diversi oppositori nella

Commissione, essa non può che far plauso al progetto proposto dal ministro Sella, si veramente che si tenga conto della dichiarazione da esso fatta, che è nella sua intenzione di stabilire una direzione nella città di Bologna.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo resterebbe così concepito:

“ Sono istituite Casse di depositi e prestiti in quelle città ove ha sede una direzione del debito pubblico.

“ La Cassa della città, „ ecc.

**CRISPI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Nisco.

**NISCO.** Io certamente non voglio rinnovare la discussione fatta nella tornata in cui questa legge fu rimandata alla Commissione. Ricorderò soltanto alla Camera il motivo di questo rinvio; deciderà poi essa se vuole essere conseguente a quel suo voto oppure se vuole modificarlo.

Nella discussione generale di queste legge io poneva allora la questione se dovesse seguirsi nell'ordinamento della Cassa il principio dell'accentramento o quello dell'indipendenza delle diverse Casse in quanto alle loro operazioni.

L'onorevole Mosca, che meco divideva il medesimo principio di organamento, alla discussione del primo articolo domandava, in linea d'emendamento, che si sostituisse il primo articolo del progetto Bastogi a quello della Commissione.

L'onorevole Depretis, ministro dei lavori pubblici, faceva giustamente osservare che questa sostituzione portava una modificazione fondamentale dell'indole della legge, e che quindi era necessario che la Commissione la prendesse in seria disamina per armonizzare a questo primordiale principio della legge, che ritornava in vigore mercè l'emendamento del deputato Mosca, la parte estetica della legge.

Allora il deputato Allievi fece la giustissima proposta di rimandarla alla Commissione.

Quindi alla Commissione fu rimandata questa legge, perchè vi si sostituisse il principio della separazione di queste Casse ad un sistema di centralizzazione.

L'onorevole Depretis faceva osservare anche che pel progetto Bastogi si arrivava a questa accentrazione, per dir così, *a posteriori*, per via indiretta, mentre egli ci voleva arrivare francamente, con dichiarare cioè la istituzione di una Cassa centrale da cui le altre Casse speciali dipendevano.

Ora io trovo nel progetto della Commissione un secondo alinea in cui si parla di Cassa centrale, onde mi è sembrato di vedere dall'insieme della legge sott'altra forma ripetuto il principio di accentramento.

Se la Camera vuol adottare questo principio, lo adotti; chè io non amo venir qui a ristabilire una questione che può riuscire accademica; in quanto a me, la cosa peggiore che mai si possa fare è quella di ritardare questa legge reclamata come necessaria in tutte le provincie del regno, per forma che quando la si voglia accettare, io anche per me l'accetto, ma riconosco che il principio

pel quale fu rimandato lo schema di essa alla Commissione non è stato mantenuto. Lasciamo ai nostri posteri emendare pure alcuni dei nostri presenti errori.

**CRISPI.** Associandomi all'opinione manifestata dall'onorevole deputato Nisco, io chiedo che la Camera voglia cancellare il secondo alinea dell'articolo 1.

La vostra Commissione, dopo lunghi studi sulla legge che abbiano impreso a discutere, è venuta a presentarvi un progetto che nello spirito non differisce in nulla dal suo precedente lavoro. A convincervene, basta leggere gli articoli 1 e 32 di esso progetto, i quali, sotto altra forma, conservano il principio dell'accentramento nell'istituzione delle Casse pei depositi e prestiti.

L'articolo 1, istituendo varie Casse in tutto il regno, attribuisce a quella della capitale titolo ed ufficio di Cassa centrale, e l'articolo 32, a complemento del sistema, dà a codesta Cassa la contabilità generale.

Signori, in questa occasione voi siete chiamati a risolvere due questioni, l'una amministrativa e l'altra economica. Esse sono ambedue feconde di gravi conseguenze pel paese, ed io vorrei che il vostro voto in siffatta materia fosse conforme all'indole, alle abitudini ed agli interessi del popolo italiano.

L'anno scorso si evitò la pubblica discussione sulla proposta dell'onorevole nostro collega il deputato Minghetti, allora ministro degli interni, per l'ordinamento amministrativo del regno.

La proposta, dibattuta con calore negli uffizi, non si ebbe l'animo di portarla in questo recinto, forse perchè preferivasi agitare nei segreti della famiglia parlamentare una quistione il cui esame avrebbe potuto riuscire appassionato, qui, al cospetto della nazione.

Malgrado questa mezza sconfitta, i Ministeri che precedettero l'attuale non se ne dichiararono vinti, ed essi continuarono a riordinare il regno suddividendolo in regioni. Voi, signori, che sospendeste di accettare questo sistema nell'amministrazione civile dello Stato, deste il vostro appoggio perchè esso fosse impiantato negli altri rami del pubblico servizio.

Nella giustizia consentiste che ci fossero quattro differenti nuclei, ognuno dei quali mettesse capo alla rispettiva Corte di cassazione.

Nei comandi dell'esercito e dell'armata, nelle finanze e nei lavori pubblici accettaste implicitamente col silenzio che lo Stato fosse diviso in sei o sette compartimenti, ciascuno dei quali abbracciasse otto o nove provincie. Per la salute pubblica con vostra legge speciale organizzaste l'amministrazione in guisa, che il principio delle associazioni interprovinciali ebbe gli onori della vostra sanzione. La regione, che fu detto essere stata espulsa dal Parlamento, fu riconosciuta e prese radici nel regno non ostante la sorda opposizione dei suoi avversari.

Io non so comprendere, signori, perchè cotesto sistema oggi si possa giudicare nocivo, e nella costituzione delle Casse pei depositi e prestiti si voglia in parte prendere a modello una legge dei Borboni di Francia. Per deciderci se essa legge convenga che sia imitata,

permettetemi che io vi delinei la storia e lo scopo della nuova istituzione.

La Cassa pei depositi e prestiti è di recente origine in Italia. I depositi obbligatori e volontari si amministrano con regole uniformi unicamente nelle provincie dell'ex-regno sardo, dove esiste la legge dei 30 giugno 1857, che è informata dei principii della legge francese del 16 aprile 1816. Nelle altre provincie della monarchia i depositi si fanno nelle Casse dello Stato, o in quelle degl'istituti di beneficenza. Il servizio non ne è diretto, nè sorvegliato da una mente sola, e le somme depositate non sempre per mezzo dei prestiti si rendono feconde.

Le Casse pei depositi e le consegne nacquero nell'interesse della giustizia civile. In Francia, sotto l'antica monarchia, ebbero un ufficio apposito presso ogni Corte di giustizia; poscia, sotto la repubblica, presso ogni direttorio distrettuale. In Italia i notai, i cancellieri e i ricevitori del pubblico danaro adempivano a coteste funzioni in ogni città, che era sede di tribunale. Comunque gravi mutamenti fossero avvenuti in questa materia per le rivoluzioni che seguirono e i Governi che si succedettero, pure i depositi giudiziari non furono mai allontanati dal luogo dove facevansi, e propriamente di là dove pendeva la lite la quale vi dava origine. Seguendo questa ragione logica, io non comprendo perchè oggi volendo dare a cotesti depositi centro e direzione uniformi, non se ne debbano costituire tanti nuclei indipendenti quante per lo meno sono le Corti di cassazione.

La Commissione, ed il Governo prima di lei, nel proporvi la legge che istituisce coteste Casse pei depositi giudiziari, chiese che le medesime anche servano pei depositi volontari, e che, a fecondare il danaro che vi affluirà, collo stesso si facciano dei prestiti alle provincie, ai comuni, ai consorzi ed agl'istituti di beneficenza.

In verità io respingo, signori, ogni sistema in cui si vogliano dare alla Stato certe funzioni che sono meglio esercitate da privati individui e da private associazioni. Il Governo che la fa da banchiere, non mi persuade; la teoria è troppo perniciososa per non potersi senza alcuna riflessione accettare. Fanno benissimo cotesto mestiere di prestatori gli stabilimenti di credito, e in Lombardia, in Toscana e nelle Romagne le Casse di risparmio, alle quali molti comuni devono lo sviluppo dei loro interessi materiali. In ogni modo, laddove ammettiate che lo Stato entri in cotesta via, vi avverto che vi farete fautori di certe teorie che voi stessi avete più volte combattuto. Voi, senza avvedervene, date allo Stato ogni potenza d'iniziativa, e del Governo, che dovrebbe essere soltanto un ufficio di previgenza e di tutela, fate un ente che finirà per assorbire tutte le funzioni della vita collettiva, siccome vorrebbero i socialisti. Tuttavia qualora vogliate che la nuova istituzione si fondi ed abbia così ampie attribuzioni, fatelo pure, ma lasciate che ogni provincia, che ogni località dove se ne manifesti il bisogno, abbia la sua, e che il danaro il quale vi si raccoglie fruttifichi al paese dal quale sorge, e soltanto nei

casi in cui abbondi si possa imprestare alle provincie lontane.

L'onorevole deputato Allievi, su' di cui emendamenti fu redatto il progetto di legge in discussione, mi accenna sotto voce che questo scopo si andrà a raggiungere col medesimo progetto. Ma allora io non vedo la necessità della Cassa centrale. Se ogni Cassa vivrà da se ed avrà interessi propri, perchè questo accentramento di servizio nella Cassa della capitale del regno? Io comprenderei che tutte queste Casse mettessero capo al Ministero delle finanze, il quale legalmente deve averne la suprema sorveglianza ed esserne garante; ma non so trovar ragione che vi debba essere un punto a cui tutte le fila di coteste amministrazioni speciali si vadano a congiungere.

Signori, ve lo dirò io quali saranno le funzioni vere di coteste Casse riunite.

La Cassa dei depositi e prestiti in Francia, l'onorevole ministro delle finanze lo conosce meglio di me, è quella che spessissimo serve ad alimentare il debito galleggiante. Il servizio delle Casse si vuole concentrato in una superiore, senz'altro scopo che quello di voler in tutte le occasioni far servire il danaro in esse raccolto ai bisogni dello Stato.

Ancora che l'onorevole ministro delle finanze potesse in questo momento non avere siffatta intenzione, più tardi non saprebbe resistere alla tentazione, giacchè quando c'è il bisogno, si piglia il danaro là dove si trova. E la legge offre i mezzi a coteste esigenze.

Noi troviamo all'articolo 6 che tra i titoli che si ricevono in deposito ci sono i buoni del tesoro. Quindi il signor ministro per le finanze, senza ricorrere ai banchieri, potrà comodamente, tutte le volte che lo giudicherà opportuno, mandare alla Cassa dei depositi e prestiti una quantità di buoni del tesoro che corrisponda alla somma di denaro di cui si trovasse aver bisogno. In tal modo egli volgerà a beneficio dello Stato un'istituzione che parrebbe farsi a beneficio dei comuni e delle provincie.

Se la Camera consentisse ad accettare questo sistema, che è lo stesso, quantunque mascherato, di quello sul quale altra volta fu sospeso il nostro voto, essa non farà che ammettere il principio d'accentramento anche in questo ramo di servizio pubblico, e dare al potere esecutivo l'autorità di valersi qualche volta, senza ricorrere al Parlamento, d'un danaro che io non sono disposto a mettere in sua balia.

Abbiamo nella vicina Francia un esempio della grave cifra alla quale è asceso il debito galleggiante, mercè la Cassa dei depositi e prestiti, ed io non voglio che lo stesso avvenga tra noi, e che sia adottato un sistema il quale può condurre ad abusi che dobbiamo prevenire.

Signori, io vorrei che una volta per sempre l'Italia lasciasse d'imitare il tipo francese nelle sue istituzioni. L'Italia è il paese della libertà. Gli istinti dell'autonomia si rivelano in tutti gli atti della vita del nostro popolo. Se spegneste questi istinti, che al contrario dovrete

appagare, voi non giungereste a costituire uno Stato forte e compatto.

Per tutte queste considerazioni io sono per la cancellazione dell'alineia 2° dell'articolo 1 della legge. A ciò chiedo la divisione nella votazione di cotest'articolo.

L'alineia secondo accettato o respinto, avremo una sicura norma per la discussione degli articoli seguenti.

**PRESIDENTE.** L'alineia 2° sarebbe, secondo l'onorevole Crispi, quello che comincia colle parole: "La Cassa della città?" ecc.

**CRISPI.** Sì! sì!

**NISCO.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**NISCO.** Io ho presentato alla Commissione degli emendamenti i quali erano tutti diretti a stabilire il principio della divisione in quanto alle operazioni di queste Casse ed il modo col quale tutte le Casse potessero operare senza alcun pregiudizio ed ordinatamente. Questi emendamenti sono stati stampati, e sono undici. Io certamente non istarò a tormentare la pazienza della Camera con leggere tali emendamenti, nei quali si trova, secondo me, fermato l'intero sistema dell'autonomia coordinata onde feconda.

Questo ho creduto di esporre per mostrare che ho adempiuto all'obbligo mio di presentare, nel giorno stesso che promuoveva la quistione al banco della Presidenza, gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Tutti gli emendamenti furono trasmessi alla Commissione; il deputato Allievi ne darà conto alla Camera.

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**ALLIEVI.** Io sono in debito prima di tutto di rettificare quale fosse, a mio avviso, il significato del voto sospensivo dato dalla Camera in una delle precedenti tornate.

Si era lungamente agitato se, nella materia delle Casse di depositi e prestiti, convenisse adottare il principio dell'accettazione assoluta, od il principio del discentramento; si erano messe innanzi molte ragioni in favore dell'una tesi, e molte anche in favore della tesi contraria.

In quell'occasione qualcuno sorse, ed io tra quelli, disse che vi era modo, studiando le disposizioni del progetto di legge, di arrivare ad un tale risultato, per cui si conseguissero ad un tempo ed i vantaggi di una moderata accettazione e quelli del discentramento.

È davanti a queste assicurazioni, le quali muovevano da parecchi deputati, che la Camera ha accettato la mozione sospensiva.

Quale era dunque lo scopo che noi ci dovevamo proporre nel proporre ulteriori modificazioni alla legge? Conformarci a queste premesse, cercare, cioè, di conseguire i vantaggi di un conveniente accentramento, ma nello stesso tempo di evitarne il più che fosse possibile gli inconvenienti.

Ora io credo che tale risultato sia raggiunto con la nuova proposta di legge.

Si disse non essere questa che l'antico progetto ma-

scherato, non essere che il progetto accentrativo, il quale ci ritorna sotto una nuova forma ipocrita, ma nella sostanza identico a quello di prima.

Io non posso ammettere quest'affermazione dell'onorevole Crispi, e mi basti a persuaderlo del contrario l'enumerare i vari punti sui quali portano principalmente le innovazioni.

L'antica proposta non creava che un Consiglio permanente unico per la concessione dei prestiti. Ben è vero che essa stabiliva altresì che presso le Casse locali si sarebbero creati speciali Consigli per l'esame preliminare delle domande, ma siccome questo esame preliminare e il voto relativo dovevano passarsi poi all'unico Consiglio permanente della capitale, così ne veniva che il vero voto, il voto decisivo sulla concessione dei prestiti non era dato che al Consiglio permanente centrale. Invece nel sistema ora proposto presso ognuna delle Casse esiste un Consiglio di amministrazione incaricato di prendere in esame le domande, di vedere se sono regolari e debitamente giustificate, di esporre la situazione dei fondi presso la Cassa locale, e di presentare tutti questi elementi direttamente alla decisione successiva del ministro delle finanze.

Vi è di più. Nel precedente progetto era stabilito che non vi fosse distinzione alcuna tra le diverse maniere di fondi che affluiscono alle Casse dei depositi; nel progetto attuale si è fatta una distinzione importantissima tra i fondi i quali si generano da fatti dipendenti dalla pubblica amministrazione, dipendenti dall'azione di quell'ente che si chiama lo Stato, ed i depositi i quali dipendono da atti volontari privati, oppure da atti del potere giudiziario.

Quindi si è creata una categoria di depositi speciali i quali devono di preferenza essere applicati ai bisogni particolari dei luoghi ed impiegati in imprestiti, quali sono additati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Nel precedente progetto ogni concessione di imprestito si faceva solitamente dal ministro delle finanze; ed in ciò il progetto della Commissione si concordava con quello proposto dal Ministero. Il ministro delle finanze non faceva concessioni di prestiti, se non di volta in volta dietro le domande che successivamente gli venivano sporte. Che cosa poteva avvenire da ciò, senza che quasi il ministro delle finanze potesse avvedersene? Poteva avvenire che una certa predilezione esercitando il proprio influsso presso il Consiglio permanente centrale facesse decidere favorevolmente su certe domande di prestiti e ne respingesse certe altre, perchè non raccomandate alle medesime influenze ed alle medesime predilezioni.

Ma noi abbiamo nell'attuale progetto di legge evitato che possa introdursi quest'ingiustizia inavvertita quasi da parte dell'amministrazione centrale; noi abbiamo obbligato il ministro delle finanze a rilasciare ordini per la disposizione dei fondi sopra l'esame complessivo delle domande che gli pervengono dalle diverse Casse di depositi e prestiti; noi abbiamo voluto che nella destinazione dei fondi il ministro delle finanze non fosse assi-

stito dalla Commissione permanente, ma fosse assistito invece dalla Commissione di vigilanza, la quale emana dai diversi poteri dello Stato, ed emana quindi dalla rappresentanza di tutta la nazione.

Ora è pressochè impossibile che quando si hanno sott'occhio complessivamente tutte le richieste provenienti dai diversi punti del regno, è impossibile, dico, che si vogliano pensatamente commettere ingiustizie per favorire l'una e danneggiare un'altra provincia. È impossibile che ciò avvenga; e avvenisse pure, sarebbe facile, sui prospetti che devono essere presentati al ministro per le finanze; sarebbe assai facile, ripeto, trovare la traccia di una predilezione che non fosse conforme a giustizia. A questa idea principalmente si appoggia la presente proposta, ed io credo che in ciò grandemente essa si allontani dalla precedente della Commissione.

Ma è però vero egualmente che noi abbiamo voluto che nell'attuale proposta di legge si conseguissero i benefici di una conveniente accentrazione. Che cosa si diceva da coloro che propugnavano l'accentramento?

Dicevasi: badate, la Cassa dove è il centro del Governo e dove si compiono i più importanti atti dell'amministrazione affluiscono in maggior copia i depositi. Voi, volendo favorire l'autonomia delle Casse, non create che la povertà delle Casse locali e l'esuberanza di fondi della Cassa centrale.

Il pericolo a cui alludeva l'onorevole Crispi si trova ancor più nel sistema dell'autonomia delle Casse quale era proposta nel precedente progetto ministeriale che non nell'attuale proposta. Là vi può essere una Cassa che per sua natura rigurgiti di fondi, perchè indipendente nella sua azione dai bisogni delle altre Casse locali; difficilmente le domande di prestito sarebbero pervenute ad essa.

Egli era invece assai più facile che, dovendo questa Cassa trovarsi sotto la immediata disposizione del ministro delle finanze, il medesimo, trovandovi dei fondi disponibili, vi abbia ricorso a quel modo che era temuto dall'onorevole Crispi.

L'onorevole Crispi ha detto: per qual ragione dunque avete creata una Cassa centrale? Il vantaggio dell'accentramento voi potevate ottenerlo egualmente facendo che tutte queste operazioni si appuntassero al ministro delle finanze.

Il ministro avrebbe provveduto. A questo rispondo che realmente allora si sarebbe consacrato l'accentramento e l'arbitrio ministeriale ne'suoi termini più assoluti. Il ministro delle finanze non avrebbe avuto alcuna norma, alcuna guida nella distribuzione dei fondi e ne sarebbe stato padrone assoluto. Ed è ciò che non si voleva.

Io, senza far torto a nessuno di coloro che seggono al banco del Ministero, credo che questa potenza sarebbe realmente soverchia.

Tra le altre cose, quando essa non è soggetta a controllo, può anche venir adoperata per fini d'influenza politica ripugnanti ad una distribuzione di fondi che deve essere fatta secondo il bisogno. Che abbiamo noi

fatto creando la Cassa centrale? Abbiamo creato un organismo per cui si effettua quella moderata accentrazione che volevamo; un organismo che nel medesimo tempo che ci assicura dei benefici dell'accentramento, ci dà però il modo di evitarne gl'inconvenienti, a ciò concorrendo soprattutto la contemporanea presentazione dei prospetti e nelle dimande di prestito. Se il Ministero delle finanze fosse stato il solo ed unico centro delle operazioni, esso avrebbe dovuto creare nel suo seno una divisione apposita e moltiplicare inutilmente la burocrazia, mentre con il sussidio della Cassa più vicina ha le condizioni materiali per accentrare a sè alcune operazioni, e per servirsene come organo tra il Ministero e le Casse locali.

Oltre a questa funzione di ordine, la Cassa centrale offre un altro eminente vantaggio. Noi vogliamo che vi sia una Commissione di vigilanza, e che questa eserciti seriamente il proprio ufficio. Ma io vi domando: come potrà una Commissione di vigilanza, composta di persone tolte dai due rami del Parlamento, esercitare seriamente il proprio ufficio, quando per far ciò essa debba farsi mandare direttamente i registri e gli atti delle Casse locali, oppure debba essa medesima portarsi a visitar queste Casse? Evidentemente la vigilanza è assai più comoda e ordinata quando presso una delle Casse vi ha una contabilità centrale in cui si riassumono e si raffigurano tutte le operazioni delle singole Casse locali.

Assolutamente questa opinione, che l'accentramento della contabilità possa in qualche modo nuocere alla ragionevole indipendenza delle Casse locali non la si può comprendere. L'accentramento delle Casse locali è semplicemente per una funzione d'ordine; non implica nessuna ingerenza, nessun potere, nessuna supremazia delle une sopra le altre.

Io credo che con queste spiegazioni abbia giustificato abbastanza l'economia delle relazioni che passano tra le diverse disposizioni della proposta or nuovamente prodotta alla Camera; io credo che siasi fatta opera seria e vantaggiosa; che non si sia andato all'autonomia assoluta, perchè non penso che la Camera non vi volesse andare, ma che nel tempo stesso si sono raggiunti i vantaggi del concentramento in quella misura che era ragionevole a conseguirsi.

**NISCO.** Dirò soltanto due parole, perchè, ammesso quest'articolo, tutti gli altri articoli sono di conseguenza; poichè dalla sua ammissione dipende se si debbano accettare gli altri presentati dalla Commissione, oppure gli emendamenti che io ho presentato.

Il deputato Allievi diceva che è stato mosso a presentare questo progetto senza tener conto dei miei emendamenti per essere in sua mente lo stabilire un metodo nel quale non fosse stato possibile una ingiustizia nella ripartizione delle somme depositate, e rattrovare in tal guisa una idea media tra i due punti estremi in cui la questione si metteva da me e dalla Commissione.

Io davvero non ho mirato con questa proposta di una possibile ingiustizia a sostituire un sistema ad un altro.

Al contrario io sono andato per un'altra via, anzi non credo punto che la Cassa centrale di Torino, o di Roma, che presto speriamo sarà la capitale, volesse fare ingiustizia a danno di una provincia per favorire un'altra, mi sono attenuto al sistema dell'indipendenza delle Casse in quanto alle loro operazioni, perchè, secondo me, stimo un sistema grandemente dispendioso, infecondo ed inutile quello di riunire tutte le domande, poi provocare un parere su queste domande della Commissione permanente, mandarle poscia alla Cassa centrale dove alla fine il ministro decreta il prestito come capo banchiere circondato da una grande Commissione di sconto formata di membri delle due Camere.

Ma qual utile ne deriva da questo meccanismo? Non ne deriva che una perdita di tempo pel ministro ed una offesa al buon senso di coloro che non vogliono che da un ministro si facciano atti automatici.

Non sarebbe meglio adunque che queste operazioni si facessero dalla Commissione locale, e sulla proposta dell'amministratore speciale di ciascuna Cassa, cioè sulla iniziativa e parere conforme di quelle persone appunto che coscienziosamente sono in caso di potere con discernimento giudicare sulle dimande e qualità de' prestiti?

Io credo che il mio sistema fosse preferibile, altrimenti è una perdita di tempo, è un accentramento inutile, e uno di quei tali meccanismi governamentali che non servono ad altro che ad alimentare la burocrazia.

Per lo che io proponeva che le Commissioni permanenti locali avessero dato il loro avviso su tutte le domande di prestiti dirette alle diverse Casse, e sul parere conforme di queste Commissioni i prestiti si facessero. Ogni tre mesi poi ogni Cassa mandava al ministro ed alla Commissione di vigilanza lo stato trimestrale delle proprie operazioni, e questa Commissione suprema, e per ciò appunto detta *di vigilanza*, si occupava ad esaminare se conformemente alla legge tutte le cose erano procedute.

Così, a mio modo di vedere, tutte le operazioni sarebbero semplificate, e veramente si semplificano. Allora si operano tutte le anticipazioni che sono necessarie, senza bisogno di aspettare che alle estreme provincie delle Puglie arrivi dalla lontana Torino la formalità delle invocate approvazioni.

Chi poi ignora come mentre tutte queste carte vanno e vengono, mentre una Commissione dà un parere ed un'altra il rivede, mentre il ministro che nulla sa (giacchè non ne vorremo fare un sapiente in tutte le cose d'un povero mortale divenuto ministro) si studia per compilare un decreto di prestito, l'opportunità di esso d'ordinario cessa.

Io non voglio trattenere la Camera su quest'argomento. Penso però che ammettendo questo principio della Cassa centrale, per via indiretta si ritorna al principio della Commissione, cioè all'accentramento delle Casse.

Giudichi la Camera se vi debba ritornare, dopo il suo ultimo voto.

Da mia parte ritengo a mio dovere di non più lunga-

2<sup>a</sup> TORNATA DEL 30 LUGLIO

mente oppormi, perchè una discussione simile non tornerebbe nè opportuna, nè gradita nel momento attuale, e ritarderebbe lo stabilimento di tanto utile istituzione.

È meglio avere, mi si conceda il ripeterlo, un'istituzione non perfetta e lasciare a quelli che verranno dopo di noi a migliorare le leggi nostre, che aver la smania dell'ottimismo.

**SELLA**, *ministro per le finanze*. Nutro speranza che la Camera non vorrà ora rinnovare una discussione che ha già durato molto tempo un'altra volta, quantunque mi sembri che torniamo a ripetere gli stessi argomenti che si sono adottati in altra tornata. La Camera, dopo avere udito i vari discorsi pronunziati in un senso od in un altro, ha creduto bene di inviare le proposte che erano state formulate alla Commissione, acciocchè questa, udito il ministro, vedesse se vi fosse modo di mettere tutti d'accordo, od almeno di fare delle proposte sulle quali potessimo accordarci, animati come eravamo dal desiderio vivissimo che anzitutto venisse attuata questa preziosa istituzione delle Casse dei depositi e prestiti. Or bene, questa Commissione, dopo lunghe sedute a cui abbiamo preso parte, il mio collega il ministro dei lavori pubblici ed io stesso, è venuta ad eccezione, credo, di alcuno de'suoi membri, nel temperamento di proporre il presente progetto di legge.

Io ho adesso qualche apprensione che, ove ricominciassimo da capo questa discussione, finiremmo per vedere scaturir fuori molti emendamenti, e per dividerci di bel nuovo in vari campi.

Ho fede adunque che la Camera non vorrà continuar oltre in questa discussione, la quale, ripeto, non servirebbe ad altro che a far riproporre gli stessi argomenti che già furono adottati.

Ora mi corre debito di rilevare qualche appunto che è stato fatto al progetto dall'onorevole Crispi.

Egli ha detto: perchè volete fare della Cassa che è istituita nella città in cui ha sede il Governo una Cassa centrale? Ma questa non vi deve entrare per nulla; è il ministro delle finanze in tutti i casi che, viste come procedono le cose, deve prendere le deliberazioni che saranno del caso; ma non si vede come abbia ad entrarvi quella Cassa la quale non si diversifica dalle altre se non per ciò solo che è istituita nella città in cui ha sede il Governo.

A questo ha già risposto l'onorevole Allievi; io dirò puramente che il fare della Cassa che ha sede dove è il Governo una Cassa centrale offre il vantaggio di risparmiare l'istituzione di una divisione al Ministero, o poco meno, imperocchè vi sarà naturalmente in questa Cassa istituita nel luogo dove il Governo ha sede una contabilità già stabilita, e per conseguenza con qualche impiegato di più si riuscirà ad ottenere lo scopo senza avere bisogno di costituire una divisione nel Ministero per questo proposito.

L'onorevole Crispi ha poi fatto un appunto assai più grave, imperocchè ove mai la Camera ne fosse in qualche modo persuasa, dovrebbe andare molto guardando non

solo nell'ammettere questo progetto di legge, ma eziandio nell'ammettere il progetto presentato dal mio onorevole predecessore ed amico Bastogi.

**BASTOGI**. Domando la parola.

**SELLA**, *ministro per le finanze*. L'onorevole Crispi ha detto: ma badate, quest'istituzione è fatta per comodo del tesoro, è fatta per porre dei fondi a disposizione del Governo in modo da poter pigliare dei *buoni* del tesoro, della rendita, e che so io. Egli ha quindi citato l'esempio della Francia dove la Cassa è più pei depositi che pei prestiti e i capitali sono essenzialmente investiti in rendita.

Son d'avviso che senza andare tanto lontano in traccia d'esempi si poteva trovarne uno nella Cassa di depositi e prestiti istituita nelle antiche provincie, la quale in gran parte è organizzata secondo le basi contenute in questo progetto di legge, dove, credo, vi sono 49,000 lire impiegate in rendita. Vi ha un conto aperto col tesoro perchè le tesorerie delle prefetture sono incaricate di ricevere i danari che si depongono per conto della Cassa dei depositi e prestiti, non potendo essa istituire degli uffici d'esazione in tutte le parti del regno.

L'onorevole Crispi, per confermare i suoi argomenti, si è appigliato all'articolo 6. Mi perdoni, ma io ho timore che egli non l'abbia letto, o per lo meno l'abbia letto così leggermente da non averlo inteso.

Che cosa dice quest'articolo? Dice che le Casse ricevono in deposito: *a*) denaro; *b*) titoli di rendita pubblica; *c*) buoni del tesoro; *d*) azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita.

Quest'articolo adunque, a chi ben l'intende, significa che quando un ente morale ha un buono del tesoro che vuole depositare lo porta alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale gli dà il deposito de' suoi effetti, ed ha il vantaggio di pagare per questo deposito, a termini dell'articolo 11, l'uno per mille sul valore nominale; di modo che per fare l'operazione che indicava l'onorevole Crispi il tesoro avrebbe questo vantaggio che porterebbe dei buoni del tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti, e avrebbe l'onore di pagare alla Cassa medesima l'uno per mille.

Vede la Camera che le paure dell'onorevole Crispi non sono giustificate.

**CRISPI**. Domando la parola.

**SELLA**, *ministro per le finanze*. Io spero per conseguenza che la Camera vorrà dare la sua approvazione all'articolo di legge quale fu concertato dall'onorevole Allievi colla Commissione, il quale articolo il Ministero, comunque l'avesse desiderato altrimenti redatto, pure ha finito per accettarlo, mosso dal desiderio di venire a capo d'avere quello che importa al paese che s'abbia: la Cassa dei depositi e prestiti.

**PRESIDENTE**. La parola spetta all'onorevole Bastogi.

**BASTOGI**. Non avendo potuto per una sventura di famiglia assistere alla discussione intorno alla Cassa dei prestiti e depositi, legge lungamente e diligentemente studiata allorquando io aveva l'onore di dirigere il dicastero delle finanze, mi credo in dovere, non di ritor-



nare sulla discussione generale, nè sui particolari di questa legge, bensì di manifestare con quale intendimento essa fu compilata.

Spero che saranno sufficienti brevi parole a far distinguere quale si fosse la maggior intrinseca importanza o qual maggiormente vantaggioso risultato potesse dare il progetto di legge presentato da me, posto a fronte di quello proposto dalla Commissione.

Nelle parti più importanti d'Italia, sotto diversi nomi e con diverse attribuzioni esistono a un dipresso Casse di prestiti e depositi.

Queste varie Casse di prestiti e depositi, come io diceva, esistono sotto differenti nomi, poichè, senza citare quelle di Napoli e d'altre parti del regno, dirò come nella piccola Toscana vi sia fin da tempo antichissimo una Cassa di depositi e prestiti sotto il nome di *Monte de' Paschi in Siena* e che vi sia in Firenze un'altra Cassa che rassomiglia alla istituzione di cui or si ragiona sotto il nome di *Santa Marta Novella*, e così in altre parti. Avendo veduto come la Cassa dei depositi e prestiti iniziata in Piemonte fin dal 1840, se non erro, e dopo alcune vicende modificata del 1859 avesse fatto buona prova nelle vecchie provincie, si pensò di dare uniformità di amministrazione alle diverse Casse di depositi e prestiti che esistono nelle varie provincie d'Italia sotto diversi nomi e con varie leggi.

Supponiamo che un Piemontese dovesse per un'operazione qualunque riguardante il Governo o per altra cosa fare un deposito in Napoli, dovrà egli andare a studiare quali sono le leggi ed i regolamenti che reggono la Cassa di Napoli, per sapere dopo quanto tempo egli può ritirare il denaro depositato, s'è fruttifero o no, se può averlo ad un saggio maggiore o minore?

Per ovviare a questo inconveniente si disse: poichè la Cassa dei depositi e prestiti in Piemonte ha fatto così buona prova, è d'uopo vedere quali miglioramenti le si possono ancora arrecare, e quindi fare una legge per le Casse dei depositi e prestiti uguale per tutto il regno.

Con questo concetto si voleva quasi, direi, ammodernare le antiche Casse che sotto altri nomi, come ho detto, esistono già nelle varie provincie d'Italia. E qui giova osservare che le Casse della Toscana e d'altri luoghi operavano moralmente e secondo tutte le regole di una buona amministrazione. Ma mentre si aveva in mira di sottoporre tutte queste varie istituzioni ad una sola legge, si ebbe a rilevare eziandio che talvolta in queste Casse si depositavano somme di denaro soverchianti il bisogno locale; e fu allora che si ragionò in questa guisa: sottoponiamo le nuove Casse dei depositi e prestiti ad una sola legge, perchè sia facile ad un Italiano d'una qualunque provincia, quando sia costretto a depositare denaro in una provincia lontana da quella dove risiede, conoscere precisamente le condizioni alle quali egli deve depositare, e le condizioni alle quali può essergli o deve essergli restituito il denaro.

Siccome queste Casse di depositi e prestiti ricevono non solo i depositi obbligatori, ma pur anco i volontari, può essere necessario, a colui che lo fa volontariamente,

di poter in una data epoca ritirare il suo denaro, locchè rende indispensabile il conoscere a quali condizioni questo denaro viene da lui depositato.

Ma poichè avviene sovente che il denaro depositato in una Cassa è soverchio ai bisogni locali, venne il pensiero di trovare un giudice supremo all'amministrazione di tutte queste varie Casse di prestiti e depositi, che avesse facoltà di decidere non solamente della bontà dei depositi e del modo di farli, ma sibbene portare il denaro dove al bisogno mancava, e toglierlo di dove soverchiava; in altri termini, mi sia permessa l'espressione, si cercò di discentrare il denaro provinciale per soddisfare ai bisogni generali del regno.

Con questo concetto si disse: ogni principale città del regno abbia una Cassa di prestiti e depositi, ogni principale città del regno abbia un'amministrazione la quale possa in qualche modo e per certe operazioni essere indipendente. Se noi non mettiamo queste varie Casse nelle principali parti del regno, che cosa ne avverrà? Affideremo noi ad un direttore del debito pubblico i depositi che vengono fatti, siano volontari, siano obbligatori? Questi denari dovranno egli rimanere infruttiferi presso il direttore di un debito pubblico o dovranno essere impiegati utilmente? In questo caso che cosa avverrebbe? Che un direttore del debito pubblico, mi sia permesso di dirlo, diventerebbe un banchiere, sarebbe costretto a stare al corso del listino della Borsa per vedere se conviene o no d'impiegare il danaro in un modo piuttosto che in un altro. Trattandosi d'un impiegato pubblico, io credo che la qualità di banchiere non gli si addica.

Per queste ragioni fu resa palese la necessità di mettere la principale Cassa del regno pure nelle amministrazioni.

Queste amministrazioni sono elette nei modi i più sicuri, perchè l'amministrazione proceda bene. Nè questo sarà difficile, dacchè già nelle principali città del regno vi sono delle Casse simili sotto altre denominazioni, le quali procedono regolari e danno risultati soddisfacenti sia per i privati, sia per il pubblico: quindi colle nuove amministrazioni che andiamo a fare non abbiamo da temere nè le malversazioni, nè i danni che molti potrebbero presupporre, ove si credesse che nelle altre parti del regno non vi siano già uomini abilissimi ed esperti nel maneggio di queste operazioni.

Dovevano dunque creare tante Casse speciali, e quindi una Cassa centrale nella capitale? Ma, signori, non volevamo dipendere da una Cassa centrale per due ragioni: prima perchè coi danari che si raccoglievano da una parte o dall'altra del regno (tanto a dire da Susa come da Brindisi) le amministrazioni una volta bene ordinate potevano provvedere con regolamento all'impiego del danaro che potevano presupporre essere necessario localmente; quando si trattava di prestiti inviavano a una Commissione di sorveglianza (o, se si vuole con altro nome, poco importa) perchè esaminasse se realmente le domande fatte dalle varie amministrazioni (le quali domande dovevano essere ac-

2<sup>a</sup> TORNATA DEL 30 LUGLIO

compagnate dal parere degli amministratori) fossero secondo le regole, e si potesse il prestito fare con sicurezza a quei comuni che lo richiedevano. Ma il Consiglio di sorveglianza non era il Consiglio di una città piuttosto che di un'altra, era un Consiglio che, venendo eletto in seno al Parlamento, rappresentava gl'interessi di tutta la nazione, quindi in qualunque luogo sia per trovarsi la capitale, rimanga a Torino, o vada, come dobbiamo sperare, a Roma, non vi sarebbe stato mai il sospetto che nella distribuzione dei soccorsi prevalesse un principio, dirò così, municipale.

Quindi si diceva: la Cassa centrale non può aver luogo perchè, se voi l'ammettete, essa o fa tutto o fa ciò che appartiene alla provincia più vicina alla capitale; se rimetterete il giudizio alla Cassa centrale, questo sospetto non lo toglierete mai; se la Cassa centrale sarà obbligata, dopo aver ricevuti i pareri dei varii amministratori, di riferirsi pur anche al Consiglio di sorveglianza, come avremmo fatto nel congegno di questa istituzione, che si chiama Cassa dei depositi e prestiti, avrete creata una nuova ruota. Anzi i Consigli di amministrazione delle varie città del regno, sottoponendo le loro proposte al giudizio dei Consigli di sorveglianza, dovranno inviarle alla Cassa centrale, la quale inevitabilmente poi dovrà prendere l'approvazione del Consiglio di sorveglianza. Cosicchè in questo congegno non si sarebbe fatto altro che aggiungere una ruota.

E qui termino il mio discorso. Il concetto fu questo: lasciare la massima libertà alle varie amministrazioni delle Casse del regno, sottoporle per le cose più importanti, e specialmente per i prestiti, al giudizio di un Consiglio di sorveglianza. E questo perchè? Perchè il Consiglio di sorveglianza, ricevuta la proposta di prestito, ogniquale volta in un paese vi fossero delle domande straordinarie di prestiti e non vi fossero fondi sufficienti per soddisfarle, e lo stato delle cose si trovasse precedentemente all'opposto in un altro paese, il Consiglio di sorveglianza avrebbe potuto servirsi del danaro di Firenze per un bisogno di Napoli, e del danaro di Napoli per un bisogno degli abitanti di Alessandria.

In questa guisa bisognava avere inevitabilmente un tribunale, direi così, il quale non si componesse d'individui di una parte dello Stato, ma rappresentasse gli interessi di tutta Italia.

Noi dunque abbiamo voluto lasciare la massima libertà alle amministrazioni locali; le abbiamo voluto creare, perchè avessero cura degli speciali interessi di quelle date provincie, e perchè esistesse un corpo, il quale non lasciasse mai il sospetto che il danaro che si raccoglieva in una Cassa piuttosto che in un'altra si desse a beneficio di un comune piuttosto che di un altro; e nel tempo stesso, come ho detto, si voleva procurare di discentrare il danaro che si trovava in un paese di soverchio per poterlo impiegare nel luogo dove fosse stato necessario.

Ecco il concetto della mia legge, e l'ho brevemente esposto senz'addentrarmi nei particolari, affinchè non si

creda che questa legge fosse stata leggermente studiata. Ciò detto, aggiungerò solo che essa fu sottoposta al giudizio degli uomini i più esperti in questa materia dei quali io allora mi poteva valere.

**CRISPI.** Darò una breve risposta al ministro delle finanze.

Egli ha detto di accettare che si concentri la contabilità generale delle Casse dei depositi e prestiti in quella istituita nella capitale, appunto per evitare di creare nel suo Ministero una nuova divisione.

Ora bisogna osservare che ad istituire cotesta contabilità c'è bisogno di un numero d'impiegati, il quale faccia parte del Ministero, o della Cassa centrale, poco importa, giacchè esso non potrà essere nè minore, nè maggiore di quello che il servizio esigerà. Quello in cui i nostri due sistemi differiscono si è che il Ministero delle finanze, che io preferisco in coteste funzioni di suprema direzione, è il capo dell'amministrazione economica dello Stato, e che la Cassa dei depositi e prestiti della capitale non è se non che l'ufficio provinciale della stessa. Ne viene quindi per conseguenza che gl'impiegati della Cassa provinciale sono individui che ordinariamente appartengono alla provincia stessa, mentre quelli del Ministero di finanze è supposto che debbano appartenere alle varie parti dello Stato.

Il ministro delle finanze inoltre volle assicurarvi che non è a temere il pericolo che io vi accennava, che il Governo potesse, dando dei buoni del tesoro, servirsi del danaro delle Casse riunite.

All'articolo 25 del progetto di legge è scritto, che, previa la proposta dei Consigli e l'assenso del ministro delle finanze può impiegarsi in rendite iscritte del debito pubblico, o in buoni del tesoro, o in conto corrente al tesoro dello Stato il danaro che può superare i bisogni di ciascuna Cassa.

È vero che in ciò è richiesto il giudizio delle rispettive amministrazioni locali; ma è vero altresì che le medesime, essendo sempre soggette al ministro delle finanze, non saranno poi così indipendenti da non cedere ad una domanda che loro venga dal capo dell'amministrazione da cui dipendono, e quindi non vorranno rifiutarsi a dargli quel danaro di cui egli potesse aver bisogno.

Se invece di questo articolo 25, che è tutto a sostegno dei miei argomenti, per un errore meramente casuale mi accadde testè di citarne un altro, ciò non costituisce in me una colpa da dare al ministro delle finanze possibilità a difendersi dall'appunto che gli ho fatto. Quindi il pericolo al quale ho accennato c'è e ci sarà sempre finchè queste Casse provinciali non siano indipendenti e sulle medesime il Governo non possa menomamente mettere la mano.

Quindi io insisto nella mia proposta, cioè che la Camera voglia cancellare dall'articolo 1 l'alinea che incomincia colle parole: " La Cassa della città dov'è la sede del Governo, „ ecc. Dopo questa votazione, se mai riuscirà favorevole alla mia proposta, mi farò un debito di proporre altri emendamenti onde mettere in armonia tutta la legge.

**ALLIEVI.** Sarò brevissimo. Prima di tutto dichiarò al deputato Nisco, il quale pareva lagnarsi perchè la Commissione non avesse fatto menzione speciale dei suoi emendamenti, che la ragione di ciò egli la può trovare facilmente quando pensi ch'egli ha proposto un sistema di autonomia assoluta, il quale non era quello certamente che ci potesse condurre a quella transazione che noi volevamo. Quello che noi volevamo era di metterci possibilmente d'accordo col Ministero affine d'arrivare ad un risultato utile, a risultato, cioè, di avere l'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti. È naturale che, persistendo egli nella sua linea di condotta, i suoi emendamenti non potessero formare parte sostanziale della nuova proposta di legge.

Io accetto tutte le dichiarazioni che l'onorevole deputato Bastogi ha dato intorno al suo progetto. Solo mi permetto di far osservare (e credo che lui medesimo lo riconoscerà) che in alcune parti la proposta attuale raggiunge i fini che egli voleva conseguire in un modo assolutamente migliore, inquantochè, secondo la sua proposta, ogni prestito singolarmente doveva essere accordato dal ministro delle finanze, udita la Commissione di vigilanza.

Questo sistema aveva il grave inconveniente di mantenere in permanenza di lavoro le Commissioni di vigilanza, e di lasciare ancora al ministro una latitudine di potere che assolutamente noi abbiamo sancito di limitare.

All'onorevole Crispi dirò poi che egli non mette in armonia l'articolo 25 cogli altri articoli della legge.

L'articolo 25 dice che i fondi eccedenti i bisogni del servizio delle Casse potranno dagli amministratori, previa la proposta dei Consigli e l'assenso del ministro delle finanze, impiegarsi in rendite del debito pubblico, o in buoni del tesoro, od in conto corrente al tesoro dello Stato.

Ora è naturale che, quando sono soddisfatti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti, i fondi eccedenti s'impieghino; vorrete voi lasciarli inoperosi ed infruttiferi?

Or bene qui si è determinato fra i diversi modi quelli che saranno i più opportuni per rendere fruttiferi questi capitali.

Ma vi ha di più. In un altro articolo è dato ai Consigli locali il diritto di fare le proposte d'impiego per i fondi giacenti.

L'onorevole deputato Crispi ha espresso un'opinione che veramente mi parve strana; dopo la tesi che sostenne, egli ci ha espresso un'opinione di sfiducia contro le amministrazioni locali: ha detto che le amministrazioni locali subiranno l'influenza e l'ascendente del ministro per le finanze, ma in questo caso assolutamente io non so come usciremo dal bivio, in cui egli ci colloca; non vuole l'amministrazione concentrata e diffida delle amministrazioni locali. Egli medesimo ammetteva poc'anzi che il ministro per le finanze ci doveva accordare una sorveglianza e direzione, che questa istituzione di Casse di depositi e prestiti non si può sottrarre

in modo assoluto all'influenza di esso ministro. Assolutamente io non so vedere, come praticamente egli volesse veder funzionare le nuove Casse di depositi e prestiti.

Io credo che le sue obiezioni cadono completamente davanti all'esame imparziale di tutte le disposizioni della legge, e sarebbe qui il caso dell'adagio, che non si giudica una legge se non si vedono tutte le parti della medesima.

Io prego l'onorevole Crispi e prego anche la Camera a credere che tutte le disposizioni di questo progetto sono state lungamente studiate e discusse in seno della Commissione e in concorso coi ministri.

Io non posso neppur dire d'esserne l'autore. Io stesso ho accettate molte e notevoli modificazioni alle mie idee della Commissione; ne ho accettate molte e per ispirito di conciliazione e per arrendermi alla ragione, come deve ciascuno arrendersi, anche dei signori ministri; per cui il progetto attuale non ha, dirò, una paternità esclusiva. Il progetto attuale è il vero risultato d'una studio complessivo, d'una transazione; transazione che non è punto una confusione, e che presenta un progetto abbastanza armonico, abbastanza pratico perchè possa venir accettato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Regnoli ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**REGNOLI.** Io sono tra quelli che hanno firmato l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Berti-Pichat. Mi veggo obbligato a prendere la parola, perchè io ed altri di quelli che l'hanno firmato non crediamo di poter accettare interamente le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, e quindi di consentire a che quell'ordine del giorno sia ritirato.

Dirò in breve le ragioni di quest'insistenza nel nostro proposito.

Pare a me ed a' miei colleghi che si sanzionerebbe colla legge attuale, se così rimanesse redatta nell'articolo 1, una ineguaglianza, una ingiustizia verso le provincie adriatiche, per quanto vi sia fatta abilità al ministro di riparare poi alle lacune e mancanze con decreti reali; ma intanto votando la legge in questo modo l'ingiustizia si sancirebbe; ed ecco da che io lo desumo.

I centri non solo delle Casse di depositi e prestiti, ma anche delle direzioni generali del debito pubblico e delle più importanti amministrazioni, per un sistema che sembra quasi preconcepito, dall'attuale Governo come dai precedenti Ministeri si sono sempre fissati a lasciar nei capoluoghi degli antichi Stati d'Italia; e siccome questi capoluoghi si trovano quasi tutti nel versante Mediterraneo, ne è avvenuto che il versante Adriatico, che non è certo di quello meno operoso e pieno di vita, si trova privo di questi centri di azione e di direzione propria.

Io accenno con ciò alla lunga linea che corre dalla Lombardia al Napolitano. Quasi si volesse consacrare una memoria delle antiche capitali d'Italia (chè certo non si volle), è certo che tali centri trovansi a Torino, a

2<sup>a</sup> TORNATA DEL 30 LUGLIO

Firenze, a Napoli, e che per contro alle provincie adriatiche nulla fu mai concesso che formasse un centro di amministrazione.

In quest'occasione il signor ministro ha poc'anzi in parte riconosciuta questa disuguaglianza, inquantochè ha dichiarato che sarebbe tolta la menzione delle città ove si hanno ad istituire Casse di depositi e prestiti, e invece si accennerebbe d'istituire dette Casse *nelle città ove esiste una direzione di debito pubblico*; e aggiunte poi la promessa che se ne istituirebbe una anche a Bologna, la quale sarebbe la prima città adriatica che fruisca di qualche amministrazione principale.

Ma con buona pace dell'egregio ministro, nella cui lealtà e buona volontà ho tutta la fiducia, dico che per fatto indipendente anche dalla sua volontà, potrebbe questa promessa non tradursi in effetto; ed allora è certo che la legge, votata così come è proposta, escluderebbe Bologna, perchè dice: *nelle città dove esistono direzioni del debito pubblico*. Ora, siccome in Bologna non esiste finora una direzione debito pubblico, così questa Cassa non potrebbe essere creata che posteriormente con decreto reale; il che è ben diverso di quel che se lo fosse in virtù della presente legge.

Eppure Bologna (e parlo di Bologna solo come di un positivo e principale centro di vita attivissima in quel versante) rappresenta un centro di attivissima ed operosissima vita politica, commerciale ed industriale, non che di affari giudiziari.

Dunque o si mantenga il progetto Nisco, perchè il nostro emendamento coincide in parte col primo degli emendamenti dell'onorevole Nisco, o, se si adotta la promessa del signor ministro, promessa che finora non è formulata in alcun modo legittimo, cioè nè nelle parole della legge, nè in altra maniera positiva, allora questa dichiarazione s'inserisca nella legge, accennando, per esempio, che a Bologna, ove sarà istituita una direzione di debito pubblico ad esempio degli altri maggiori centri, sarà pure istituita una Cassa dei depositi e prestiti.

Se in ciò disconviene il signor ministro e se persiste esso e gli altri che hanno accettato la sua proposta a togliere via l'enunciazione delle singole città, allora io tengo fermo l'emendamento che fu proposto da me e da altri miei onorevoli colleghi relativo alla indicazione della città di Bologna.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Regnoli ed altri.

**NISCO.** Domando la parola.

Si deve prima mettere ai voti il mio emendamento che è più radicale. . .

**PRESIDENTE.** Lo presenti.

**NISCO.** . . quello di sostituire l'articolo primo della legge Bastogi all'articolo primo della legge presentata dalla Commissione, cioè:

“ È istituita una Cassa di depositi e prestiti nelle seguenti città: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino. ”

Se poi la Camera vuole che io legga antecedentemente tutti gli altri emendamenti. . .

*Voci.* No! no! no!

**NISCO.** . . allora mi riservo dopo che sarà votato l'articolo da cui questi emendamenti dipendono.

**PRESIDENTE.** Il deputato Nisco propone che all'articolo 1° del progetto di legge che abbiamo sott'occhi si sostituiscano queste parole del progetto ministeriale:

“ È istituita una Cassa di depositi e prestiti in ciascuna delle seguenti città:

“ Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino. ”

Domando se questo emendamento venga accettato.

(Fatta prova e controprova, l'emendamento è adottato.)

**CASARETTO.** Domando la parola per proporre un'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CASARETTO.** È stato proposto di mettere una Cassa di depositi e prestiti nelle città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino. Io trovo che la città di Genova è centro di molto più grande importanza che non sia Bologna, perciò propongo un'aggiunta, mediante la quale si estenda l'istituzione di una Cassa di depositi e prestiti anche nella città di Genova. (*Movimenti*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Casaretto propone che s'aggiunga all'istituzione delle Casse di depositi e prestiti anche la città di Genova.

**SANNA-SANNA.** Domando la parola.

Poichè è prevalso il principio d'un'assoluta scentralizzazione, io propongo che s'istituisca anche una Cassa di depositi e prestiti nella città di Cagliari (*Rumori — Ilarità*), tanto più che, essendo la Sardegna separata dal continente più che ogni altra parte, e certo più di Genova, bisogna che abbia anch'essa la sua Cassa di depositi e prestiti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanna-Sanna propone che si aggiunga eziandio una Cassa di depositi e prestiti in Cagliari.

**MASSARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MASSARI.** Io prego la Camera a considerare in quale via essa si mette qualora adotti le proposte che hanno fatto gli onorevoli deputati Casaretto e Sanna-Sanna.

Evidentemente ciascuno di noi si trova costretto ad adempiere al dovere di proporre l'istituzione di questa Cassa anche in altre città relevantissime.

Si è fissato. . .

*Una voce.* Interessi locali!

**MASSARI.** Sono interessi locali, ma di molto importanti.

Si è pensato che la città di Bologna dovesse avere una Cassa di depositi e prestiti, ed io dichiaro di aver votato a favore di questa proposta; ma è evidente che gli stessi motivi di giustizia che l'onorevole Regnoli ha fatto valere con tanta efficacia a pro della città di Bologna debbono essere invocati anche per altre città; ed io non esito a nominare la città di cui ho l'onore d'essere rappresentante. Signori, non avete che a prendere in considerazione l'importanza. . .

*Una voce.* Interessi municipali!

**MASSARI.** Non si tratta d'interessi municipali, si tratta di giustizia.

Non avete che a togliere in considerazione l'importanza della città di cui parlo, la sua popolazione, la sua posizione topografica. Bari è lontanissima da Napoli, lontana anche da Bologna, ch'è la via per la quale più direttamente si può giungere. La distanza che corre tra Bologna e Torino è di gran lunga minore di quella che corre tra Bari e Napoli. Per conseguenza quantunque con rincrescimento, perchè possa essere sospettato di promuovere interessi di campanile, se gli onorevoli deputati Casaretto e Sanna-Sanna persistono nella loro proposizione, domando formalmente che si aggiunga all'elenco di quelle città dove debb'essere stabilita una Cassa di depositi e prestiti anche la città di Bari.

*Una voce.* E Casale.

**PRESIDENTE.** Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

**SELLA, ministro per le finanze.** Veramente non ho chiesto di parlare; ma debbo dichiarare che dal momento che si è entrato in questa via, mi pare evidente che bisogna andare sino alla fine.

*Una voce.* Precisamente.

**SELLA, ministro per le finanze.** La ragione per la quale ho domandato che non si mettesse il nome d'una città piuttosto che quello di un'altra, sta nella necessità di essere logici: i fatti hanno una certa logica: ammesso il principio, dobbiamo accettarne le conseguenze. Quindi ora non so se non sarebbe conveniente che si vedesse quali città si abbiano a proporre. La Commissione potrebbe esaminare la cosa.

**MUSOLINO.** Ogni città dove siede una Corte d'appello.

**VEGEZZI Z., relatore.** Allorquando la Commissione si radunò per riprendere i suoi lavori, dietro il voto sospensivo espresso dalla Camera, si fece debito d'esaminare se si potesse e si dovesse stabilire, oltre le altre città, in cui vi è una direzione del debito pubblico, anche in Bologna una Cassa dei depositi e prestiti. La considerazione per la quale la maggioranza della Commissione si piegò al desiderio del Ministero che queste Casse non si stabilissero, fuorchè nei luoghi in cui eravi una direzione dell'amministrazione del debito pubblico, fu per non aumentare soverchiamente e senza bisogno, la burocrazia; considerando che per mezzo degli ufficiali che adempiono agli uffici che sono annessi alla direzione del debito pubblico, si potevano compiere eziandio gli uffici annessi all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti che non richiedono un lavoro continuato.

Tuttavia, siccome si prevedeva che avrebbe potuto la Camera volere stabilire una Cassa di prestiti e depositi anche nei luoghi in cui non vi fosse direzione del debito pubblico, formò il suo nuovo progetto in guisa che si potesse adottare anche il sistema con cui in alcune località, dove non vi fosse direzione del debito pubblico, si ponesse una Cassa di depositi e prestiti: e

la prova di ciò emerge dall'articolo 4 del nuovo progetto, in cui è detto:

“ Il direttore generale ed i direttori dell'amministrazione del debito pubblico saranno rispettivamente gli amministratori delle Casse dei depositi e prestiti, stabilite nelle città ove esse hanno sede; e dove non è direzione del debito pubblico l'amministratore sarà nominato dal Re o proposto dal ministro delle finanze. „

Dunque, cangiando la prima parte del 1° articolo di nuova redazione coll'articolo 1° del primitivo progetto presentato dal Ministero si potrebbe continuare la discussione sul nuovo schema che è stato rassegnato. Se per ragioni poi di comodità, attesa la grande estensione dei paesi, e l'incomodo che ci sarebbe di voler costringere quei delle Marche o delle Romagne a portare la loro domanda od in Torino, od in Milano, si è creduto di costituire anche una Cassa in Bologna, non parmi poi vi sia una ragione sufficiente per determinarci a stabilirne altrettante quante sono le città d'importanza ragguardevoli in questa nostra Italia. Lo stabilire una Cassa di più in una città, dove non vi sia direzione del debito pubblico, cagionerà una spesa di burocrazia non molto sensibile; ma se in ogni città di qualche riguardo voi stabilite una Cassa, necessariamente ciascuna di queste avrà pochissimo lavoro, perchè esso sarà diviso fra moltissime e incontrerà una spesa rilevantissima con nessun vantaggio.

La Camera adunque rispetti sè medesima. Si dice che ove sia accolto un principio, bisogna assolutamente portarlo a tutte le sue conseguenze, e questo era anche l'argomento dell'egregio signor ministro delle finanze.

**ALLIEVI.** Domando la parola.

**VEGEZZI Z., relatore.** Mio Dio! Se nelle cose umane noi portiamo i principii a tutte le loro conseguenze logiche, noi andremo sempre all'assurdo.

La determinazione di stabilire una Cassa di depositi e prestiti in Bologna può procacciare qualche comodità a parecchie provincie dello Stato, e appagare i desiderii di una città cospicua, e non può cagionare una spesa di molto riguardo; quindi la Camera deve accettare il voto della sua maggioranza. Ma non portiamo questo voto ad applicazioni le quali sono, mi si permetta la parola, sconvenienti ed irragionevoli. Se vi sono città nelle quali concorrano i motivi che ha Bologna, si potranno istituire altre Casse in altre città; ma non dimentichiamoci che, se esse saranno poche, l'inconveniente della spesa sarà piccolo, che, se molte, l'inconveniente sarà di molto rilievo.

Io prego dunque la Camera che, ritenendo il voto già emesso quanto a Bologna, non voglia più oltre moltiplicare il numero delle Casse, e lasci che provveda a queste necessità quella parte di disposizione, con cui si lascia l'autorità al Governo di stabilirle per mezzo di decreto reale anche in quelle altre città nelle quali l'esperienza venisse a dimostrare che ci fosse, se non un bisogno, un'utilità veramente sentita.

**PRESIDENTE.** Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

**TORRIGIANI.** Io appoggio le cose dette dall'onorevole Vegezzi.

A me pare che un rimedio semplicissimo si troverebbe collocando dopo l'articolo tal quale esiste il secondo capoverso della proposta, che io dirò proposta Allievi, vale a dire aggiungendo all'articolo le parole:

“ Con decreto reale possono istituirsi Casse di depositi e prestiti in altre località con le norme e competenze alle medesime attribuite dalla presente legge. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare.

**CASARETTO.** In parte per le ragioni dette dall'onorevole relatore, ed in parte per le dichiarazioni del ministro, io mi era astenuto dal proporre che anche in Genova fosse stabilita una Cassa di depositi e prestiti; anzi ho fatto di più, perchè ho votato contro la proposta di ammettere la Cassa in Bologna. Io volevo l'applicazione del diritto comune per tutte le città che non erano sede di una direzione del debito pubblico.

Ma dacchè è stata votata l'istituzione di una Cassa di depositi e prestiti nella città di Bologna, io trovo che per necessità bisogna pure istituirla nelle città le quali sono centri più importanti di Bologna.

L'onorevole Vegezzi ha detto: se volete seguire i principii, voi andrete di assurdo in assurdo.

Io trovo invece che si andrà di assurdo in assurdo non seguendo i principii.

Io sono d'avviso che si darà luogo ad un assurdo se nei stabiliremo una Cassa di depositi e prestiti in una città meno importante per popolazione e per centro di affari, e poi lasceremo senza Cassa di depositi e prestiti un'altra città che è per popolazione e per centro di affari è immensamente più importante di Bologna.

Si dice: l'istituzione di queste Casse cagionerà delle spese. Ma è troppo tardi. Una delle due: o voi dovete revocare l'articolo che avete testè votato, o dovete seguitare il principio stato con esso accolto appunto per non cadere di assurdo in assurdo, e dovete ammettere la Cassa nelle città più importanti di quella di Bologna.

Ora io vi faccio osservare che quando un deposito deve essere restituito, succede la maggior parte delle volte che si trovano incagli, o non si trovano le carte in regola e bisogna riformarle, o bisogna rimandarle ancora, sì che quasi sempre quelli che hanno fatto dei depositi debbono andare personalmente al luogo dove risiede la Cassa generale.

Ora, o signori, in un gran centro d'affari, in una città, dove perciò si fanno molti depositi, accadrà soventissimo che molte centinaia e migliaia di depositanti dovranno recarvisi dal loro domicilio per poter levar gli intoppi, sbrigarli ed avere il deposito.

In questo stato di cose io credo che, se voi farete i conti, vedrete che è assai minore la spesa che si accagiona al pubblico, avvicinando le Casse ai depositanti di quello che non sia l'obbligare i medesimi ad avvicinarsi alle Casse, perchè lo stabilimento di una Cassa porterà la spesa di pochi impiegati, mentre che col

viaggio che sarà per farsi da tutti quanti i depositanti, voi cagionerete al paese (perchè le finanze dello Stato non possono discongiungersi dagli interessi del paese stesso) una spesa molto maggiore.

Certamente non si può portare questo principio alle ultime conseguenze, e non potrete stabilire una Cassa di depositi in ogni piccolo villaggio, dove ci sono pochi depositanti; ma quando si tratta di un gran centro di popolazione o di un gran centro di affari, allora la teoria deve trovare la sua applicazione.

Ripeto che questa teoria l'avete riconosciuta giusta coll'aver ammesso che una Cassa deve essere in Bologna; a più forte ragione poi dovete ammetterla, quando si tratta di una città più importante, come è Genova.

Da questo dilemma, ripeto, non si sfugge: o si deve revocare l'articolo che testè fu votato, o applicare il principio sancito con esso.

Io non l'ho votato, io non ne sono responsabile; ma dacchè l'avete votato, siete obbligati a votare la mia proposta di stabilire anche in Genova la Cassa dei depositi e prestiti.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Io ho domandato la parola solamente per rilevare una espressione dell'onorevole Casaretto.

Egli fonda il suo ragionamento, come la massima parte di coloro che non hanno studiato a fondo questa questione, su questo punto, che conviene moltiplicare le Casse per avvicinarle ai depositanti.

Questo è il ragionamento dell'onorevole Casaretto. Ebbene, io prego l'onorevole Casaretto di notare che qualunque sia la moltiplicazione delle Casse, se ne mettesse anche una per ogni Corte di appello, per ogni capoluogo di prefettura, non si avvicinerrebbero mai nè punto nè poco ai depositanti.

**CASARETTO.** Domando la parola.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Questi fanno i loro depositi presso le sotto-prefetture e le tesorerie d'ogni capoluogo di circondario, cosicchè sotto il punto di vista dei depositi non è punto guari importante di moltiplicare le Casse.

Io ho già spiegato ampiamente la mia opinione sopra gli uffici ed il meccanismo della Cassa quando venne la prima volta in discussione questa materia, per modo che non credo utile d'insistere in questo momento.

Vi saranno altri argomenti per accrescere il numero delle Casse speciali; ma io non voglio parlarne, finchè non abbia visto come escirà dalla discussione l'articolo 1, in cui sta racchiuso il sistema della legge. Quando sarà esaurita la discussione e saranno votate tutte le parti dell'articolo 1, allora mi pronunzierò pure su questa materia. Ma, quanto ai depositanti, stia pur tranquillo l'onorevole Casaretto che il mettere una Cassa a Genova non porterebbe loro molto vantaggio. Forse ci sarebbe stata un'utilità pei depositi privati che eran fatti direttamente alla Cassa, coll'interesse, se ben mi ricordo, del due per cento.

Ma siccome questa parte di depositi che, dopo la nuova legge, si fanno del resto dappertutto, è di tanto dimi-

nuita che oramai non ne rimane che un'ombra, perciò io devo concludere che la proposta dell'onorevole Casaretto, inquanto all'interesse dei depositanti, non può avere, generalmente parlando, alcuna utilità.

**ALLIEVI.** Io spiegherò storicamente come si sono passate le cose rispetto a questa parte dell'articolo 1.

Noi abbiamo voluto consacrare il principio che, oltre le Casse dei depositi e prestiti, che erano nominativamente accennate nel precedente progetto ministeriale, se ne potessero istituire anche in altre località dove non è una direzione del debito pubblico.

Ma, vedendo come la decisione rispetto all'istituire una Cassa di prestiti e depositi è una decisione grave, che importa degli studi, importa di seriamente accertare i bisogni, noi abbiamo voluto lasciare la creazione di nuove Casse dei depositi e prestiti al ministro delle finanze.

Io credo che, lasciando questa facoltà a lui, noi abbiamo voluto allargare piuttosto che restringere la creazione delle Casse.

Ognuno sa che i ministri assai facilmente sono tratti qualche volta a cedere alle istanze vive che le località fanno per avere alcuni particolari istituti. Nel medesimo tempo noi non avevamo soppressa la menzione della città di Bologna; avevamo riprodotto nel progetto tutti i sei nomi che erano indicati nel precedente progetto di legge, e questo perchè? Non perchè ci sembrasse che Bologna fosse preferibile a Genova, a Cagliari od a Bari, ma per una ragione storica e di fatto, perchè Bologna era già accennata come sede di una Cassa nel precedente progetto di legge.

Così dicevasi: se noi escludiamo Bologna, perchè a Bologna non c'è una direzione del debito pubblico, quale conseguenza ne verrà?

La Commissione e la Camera diranno: si vede che la facoltà di creare Casse di depositi e prestiti, anche dove non c'è direzione del debito pubblico, è una facoltà di cui il Ministero non vuole usare.

Le speranze che fa concepire quella parte di legge non potranno mai verificarsi, ed allora io diceva al signor ministro ed alla Commissione: lasciate Bologna, perchè Bologna sarà come pegno che voi avete intenzione di fondare Casse di depositi e prestiti anche nelle altre città.

Il signor ministro faceva il ragionamento in senso inverso: e diceva: se voi lasciate il nome di Bologna nella legge, sorgeranno altri deputati a dimandare che s'inseriscano i nomi di altre città. Noi dicevamo: noi possiamo fare assegnamento sulla prudenza, direi quasi, della Camera che essa non voglia risolvere una questione amministrativa, la quale ha bisogno di molti studi, ed ha bisogno di una seria preparazione, di non volerla risolvere in questo momento; ed il fatto della città di Bologna resterà sempre come un esempio, come una prova, come un pegno del sistema che si vuole seguire.

A questo si riferisce il terzo alinea dell'articolo 1 e l'articolo 4.

Ora siamo a ciò che la Camera ha introdotto nella legge espressamente la città di Bologna. Io non ho nulla a ridire, e ben volentieri accetto questa decisione, che è conforme a quello che io aveva anche originariamente proposto. Ma dal momento che coll'introduzione di Bologna è sancito il principio che si possano creare Casse di depositi e prestiti anche dove non vi è una direzione generale del debito pubblico, io prego la Camera di volere, per l'ulteriore esplicitazione di questo principio, rimettersi allo studio ed all'accertamento dei bisogni.

È assolutamente indispensabile, quando si vuol creare un istituto il quale porta con sé delle spese che non possano essere giustificate se non quando vi sia realmente il bisogno.

Ecco, dirò, quale fu il processo della Commissione, di quelli che concorrevano con essa a studiare il progetto di legge, e del Ministero, rispetto all'introdurre o non introdurre nella legge la città di Bologna.

Io credo che il voto della Camera non disarmonizzi niente affatto col dare ulteriore esplicazione al progetto di legge. Non è che un'anticipata realizzazione di ciò che era già disposto all'alinea dell'articolo 1 ed all'articolo 4. Io crederei meno prudente il volere avventurarsi all'introduzione di una serie di città, per le quali naturalmente ancora non vi sono tutti quegli studi, non vi sono tutte quelle prudenti disamine le quali debbono sempre guidare il voto del legislatore in una sì grave materia.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**SELLA, ministro per le finanze.** La ragione per la quale al principio di questa tornata io venni a proporvi di non fare cenno di alcuna città in questo disegno di legge fu per un certo presentimento che io aveva che non si sarebbe evitata la discussione di campanile, nella quale cionondimeno siamo caduti.

La legge del debito pubblico stabilisce che nella città dove ha sede il Governo vi sarà una direzione generale, e poi aggiunge che per decreto reale saranno istituite delle direzioni in altre città.

Ora è ben più importante una direzione del debito pubblico che non una Cassa di depositi e prestiti. Là si che ha bisogno di accorrere il cittadino per far che si eseguiscono i trasporti e varie operazioni che occorrono rispetto alle cedole. Ciò nonostante la legge relativa alla direzione del debito pubblico ha creduto di evitare queste quistioni le quali, come molto bene diceva l'onorevole Allievi, sono difficili a risolversi, e danno luogo a discussioni sempre fastidiose, rimettendo al potere esecutivo la scelta delle città dove vi sarebbero delle direzioni del debito pubblico, secondochè l'esperienza avrebbe suggerito.

Con quest'esempio dinanzi, che mi pareva convenientissimo, io era venuto a proporre alla Camera di dire innanzi tutto che là dove vi è una direzione del debito pubblico vi sia una Cassa di depositi e prestiti; perchè queste direzioni del debito pubblico sono parcamente

2<sup>a</sup> TORNATA DEL 30 LUGLIO

disseminate sulla sua superficie del regno, perchè sono istituite in città assai importanti, e perchè la Cassa di depositi e prestiti s'istituirà presso questa direzione del debito pubblico quasi senza spesa alcuna; oltre a ciò, a queste direzioni del debito pubblico si accorre per affari di cartelle, per certe operazioni analoghe a quelle per cui si può ricorrere a quelle dei depositi e prestiti.

E per verità non havvi alcuna ragione per separare queste Casse di depositi e prestiti dalle direzioni del debito pubblico. Ciò non ostante vi sono per avventura delle città nelle quali non esiste ancora una direzione del debito pubblico, ed in cui, malgrado il maggior costo dell'istituzione di una Cassa di depositi e prestiti, pure è necessario istituirle.

Epperò io diceva: poniamo un'alinea nel quale si dica che con decreto reale sarà provveduto.

Quindi io proponeva che non si parlasse nè di Firenze, nè di Milano, nè di Torino, nè di alcuna città, ma si dicesse: dove vi è una direzione del debito pubblico ivi sarà una Cassa di depositi e prestiti, come per mezzo di decreti reali potranno istituirsi o togliersi delle direzioni del debito pubblico.

La Camera ha creduto conveniente di entrare in un sistema diverso, cioè d'indicare i nomi di città. Io debbo inchinarmi alle deliberazioni della Camera. Ma una volta che noi siamo entrati in questa via, di disegnare cioè dei nomi propri, io dissi (forse senza spiegare abbastanza il mio concetto, per cui non suonò bene all'onorevole relatore), io dissi che i principii hanno una certa logica; e se la legge stabilisce che Firenze, Milano, Palermo, Napoli, Bologna, Torino, debbono avere una Cassa di depositi e prestiti, io temo assai che, se l'onorevole Massari si è persuaso che una Cassa di depositi e prestiti, debba essere in Bari...

*Voci.* O in Foggia... (*Ilarità*)

**SELLA**, ministro per le finanze. Certamente anche in Foggia: potrebbe avere quest'idea l'onorevole Ricciardi. (*Ilarità*) Se, dico, l'onorevole Massari fosse persuaso che in Bari o altrove si dovesse istituire una di queste Casse, io non saprei cosa rispondere. Lasciando del resto Bari, io credo che tra Genova e Napoli, per esempio, ci corra una distanza ben più grande che tra Bologna e Firenze, o Bologna e Milano; e con istrade ben più disastrose. Se io quindi dicessi: non ho nessuna difficoltà per mettere anche a Bari, per esempio, una Cassa di depositi e prestiti, l'onorevole Massari mi farebbe, io credo, in parte la risposta che mi ha fatto l'onorevole Fiorenzi, cioè: voi ci dite questo, ma cambiano i tempi e con questi i ministri; insomma amo meglio che il nome della città espresso nella legge. Per verità io non potrei dar torto all'onorevole Massari.

Io credo che i fatti abbiano una certa logica, e che sia forse conveniente l'indicare qui qualche altro nome di città.

All'ora ed al punto in cui siamo, la Camera deve vedere a quale partito si debba appigliare, se cioè debba farsi la designazione di qualche altra città dove per avventura possa tornare opportuna l'istituzione di una

Cassa di depositi e prestiti, sebbene non ci sia direzione di debito pubblico, ed allora lascerà l'alinea quale è stato proposto dalla Commissione d'accordo coll'onorevole Allievi; se poi crede che si debba fare, come delle sei consorelle citate nell'articolo, menzione precisa anche delle altre nella legge stessa, in tal caso mi parrebbe opportuno che la Commissione si occupasse di ciò un momento, e domani all'aprirsi della tornata venisse a fare delle proposte a tale riguardo.

**NISCO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**NISCO.** Io non so veramente come si possa dire ciò che ha detto l'onorevole Depretis, che dai banchi dell'opposizione ha sempre proclamata la santità ed inviolabilità delle deliberazioni parlamentari; che egli attende, cioè vedere come l'articolo sia completato. Io ho domandato, e chiaramente, che all'articolo primo della Commissione fosse sostituito l'articolo primo del progetto Bastogi. La Camera ha votato e non deve più fermarsi in questo la discussione; altrimenti il principio costituzionale della votazione sarebbe falsato. L'alinea in questione potrà formare un secondo articolo, ed io sono d'accordo che la Camera discuta intorno all'ammettere un secondo articolo, ma il primo è votato e non ci si può più ritornare sopra la votazione avvenuta. Nè fo questo richiamo di ordine per sostenere la mia proposta, ma pel rispetto dovuto alla dignità della Camera.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro dei lavori pubblici.

**DEPRETIS**, ministro per i lavori pubblici. Avendo io dovuto assistere alla discussione di un progetto di legge nell'altra Camera del Parlamento, non ho potuto continuare la mia assistenza alla discussione di questo progetto di legge, e son giunto quando essa era finita sopra l'articolo primo.

Mi sono dunque rivolto all'onorevole Allievi, il quale ha studiato questa materia in seno della Commissione, per domandargli qualche spiegazione. Chiesi adunque a lui se era preclusa la via a fare un'aggiunta alla proposta votata, ovvero se l'alinea dell'articolo primo dove si parla della cassa centrale fosse respinto. L'onorevole Allievi mi ha manifestato la sua opinione nel senso che la votazione su questa alinea non era preclusa. Per questo ho dichiarato che intendeva di vedere come il primo articolo della legge sarebbe uscito dalla votazione definitiva della Camera.

Ecco la spiegazione delle mie parole, sulle quali l'onorevole Nisco ha creduto necessario di manifestare la sua meraviglia.

**NISCO.** Ringrazio il signor ministro di queste spiegazioni.

Io credo che quando si voglia ammettere l'ultima parte dell'articolo 1 potrebbe formare l'obbietto di un articolo 2, ma non mai più ritornare sull'articolo 1, il quale è già votato.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Allievi.

**ALLIEVI.** Io mi ricordo benissimo come è nata questa discussione rispetto a Bologna. Dalla proposta e ri-



presa fatta del deputato Regnoli di quell'emendamento che era stato abbandonato dall'onorevole Berti-Pichat.

Evidentemente la Camera non aveva di mira nel suo voto che un punto solo, il punto, cioè, di dare o non dare una Cassa di depositi e prestiti a Bologna.

Io in coscienza dichiaro che non ho inteso che la votazione s'estendesse fino a respingere l'alinea secondo dell'articolo e il terzo, ne' quali due alinea è fondato tutto il sistema della legge. Nè ricordo che la Camera in quel momento avesse avvertito precisamente che si trattava di sostituire un intero articolo a un altro articolo; bensì la Camera deliberava che alla prima parte dell'articolo 1 fosse sostituito l'articolo indicato dall'onorevole Nisco. E però resta intatto ancora il diritto della Camera di votare sul secondo e sul terzo membro dell'articolo 1. Questo risulta evidentemente dal modo con cui venne la Camera alla votazione. (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Favoriscano di far silenzio, la cosa è abbastanza grave per meritare la loro attenzione.

**ALLIEVI.** Se si fosse adottato l'articolo proposto dall'onorevole Nisco in sostituzione dell'articolo 1 del progetto di legge, credo che questa deliberazione avrebbe una portata che tutta quanta potrebbe compromettere l'economia del disegno di legge. A questa portata in coscienza io non avea, come credo che non avessero molti altri, rivolta la mente, poichè si credeva da tutti che non si avesse a votare se non per la concessione a Bologna.

**NISCO.** Prego il signor presidente di ricorrere alla stenografia per vedere come è stato votato l'articolo; il ritornare sulle votazioni non è cosa regolare, nè decorosa. Badi il signor presidente che un precedente simile sarebbe nocivo al sistema parlamentare.

**SELLA, ministro per le finanze.** Faccio appello alla memoria della Camera, e se occorre, si consultino le pagine degli stenografi, allo scopo di conoscere se il signor presidente quando mise ai voti l'antico articolo primo del progetto, già del Ministero, non abbia detto: *Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Nisco.*

**PRESIDENTE.** Per lo appunto.

**SELLA, ministro per le finanze.** In conseguenza ho inteso perfettamente, e sebbene l'onorevole Nisco abbia un'opinione contraria, credo che con me sarà la maggioranza della Camera nel decidere la questione se si dee dire: " Sono istituite Casse di depositi e prestiti in ciascuna delle seguenti città: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, „ oppure... (*Conversazioni*)

**NISCO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

Certamente nessuno ha inteso mai di pronunciarsi sopra questioni della più grande importanza le quali rimangono a risolversi: l'una è se la Cassa della città dove ha sede il Governo abbia o no da aver ufficio di Cassa centrale, l'altra se si possa o no con decreto reale istituire altre Casse di depositi e prestiti in altre città. Sono due questioni gravissime, tanto gravi che io credo

che la Camera non abbia inteso di deciderle così alla leggiera.

Per conseguenza io credo che debbano ancora mettersi ai voti questi due capoversi dell'articolo 1.

**NISCO.** Fo un appello alla lealtà dell'onorevole presidente di dichiarare se è stato approvato.

**PRESIDENTE.** Io non ho sott'occhi le bozze degli stenografi, ma son sicuro d'aver pronunciato le parole: *metto ai voti l'emendamento del deputato Nisco*, ed ho detto: *chi approva questo emendamento, sorga*, e poi nella controprova ho usato le parole: *chi non approva quest'emendamento, sorga*, e finalmente ho detto: *l'emendamento del deputato Nisco è accettato.*

Ora spetta alla Camera ed a ciascuno dei deputati apprezzare nella loro coscienza il significato ch'essi abbiano attribuito a tali parole.

La facoltà di parlare spetta al deputato Fenzi.

**FENZI.** Ho domandato la parola perchè mi pareva che non potesse cadere dubbio alcuno sopra il significato del voto che era stato testè dato.

L'onorevole presidente ha ripetuto in questo momento ciò che è accaduto. Terminato che ebbe di parlare l'onorevole Regnoli, il presidente era per mettere ai voti lo emendamento proposto dal medesimo, quando il deputato Nisco fece osservare che il suo emendamento era più lato e doveva avere la precedenza come più lato e più radicale. Questa cosa fu consentita dal presidente, ed in conseguenza fu messo ai voti l'emendamento del deputato Nisco che abbiamo sott'occhi stampato, e che consiste nel sostituire all'articolo 1 del progetto presentato dalla Commissione il primo articolo del progetto antico presentato dall'ex-ministro Bastogi. Dunque sul significato della votazione non può cader dubbio; è stato dalla Camera approvato l'articolo 1 dell'antico progetto ministeriale in sostituzione dell'articolo 1 dello schema di legge presentato dalla Commissione.

Io credo che, se si vuole adesso introdurre il secondo alinea del primo articolo del progetto di legge presentato dalla Commissione, bisogna farne un secondo articolo, come proponeva l'onorevole Nisco; sull'articolo 1 non si può più ritornare.

**PRESIDENTE.** Mi pare che sia inutile discutere più lungamente a questo proposito. Chiunque ha diritto di proporre un nuovo articolo; per conseguenza, se non si vuole che i due alinea della Commissione formino parte dell'articolo 1 può l'uno e l'altro alinea essere proposto come articolo secondo.

**SELLA, ministro per le finanze.** Perdoni; se stesse la interpretazione data dagli onorevoli Nisco e Fenzi alla votazione testè avvenuta, neppure quest'aggiunta si potrebbe proporre, imperocchè, secondo loro, la Camera avrebbe deciso di non volere che la Cassa istituita presso la sede del Governo sia Cassa centrale, come pure che non si possa con decreti reali istituire nuove Casse oltre alle sei nominate. Per conseguenza io pregherei l'onorevole signor presidente di consultare la Camera onde vedere se si possano ancora votare i due alinea proposti dalla Commissione.

**SANGUINETTI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Evidentemente quando la Camera vota un articolo (io suppongo che l'emendamento Nisco sia un articolo) esso non può avere altra significazione fuor di quella che naturalmente hanno le parole nel loro senso filologico. Ora io domando: l'articolo votato esclude egli il secondo alinea: "La Cassa della città?", ecc. No, non lo esclude. Se dunque non lo esclude è inutile interrogare la Camera se dia questa o quella interpretazione, perchè le parole dell'articolo votato non possono avere altro senso filologico, secondo il quale non vi è contraddizione di sorta tra l'articolo stesso e l'alinea.

Per conseguenza dobbiamo passare alla votazione di questo alinea senza alcuna votazione preventiva che spieghi quel primo voto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Valerio.

**VALERIO.** Io sono di opinione che si dà molta importanza ad una mera questione di parole, importanza che non può a meno di scomparire quando si esamini con calma il vero stato delle cose.

L'onorevole ministro delle finanze diceva: la Camera, avendo adottato l'emendamento Nisco, cioè avendo sostituito all'articolo 1 della Commissione l'articolo 1 del progetto del Ministero, ha implicitamente respinto l'articolo 1 della Commissione.

Questo non è. La Camera, adottando l'emendamento Nisco, ha adottato nè più, nè meno che quest'emendamento, vale a dire ha deciso che la legge, invece di essere scritta coll'articolo 1 proposto dalla Commissione, sarà scritta coll'articolo 1 del progetto del Ministero.

Ciò non toglie per nulla che tutte le questioni che non sono state sciolte possano essere riproposte in altri articoli.

Io non vedo poi quale importanza ci possa essere a scrivere una disposizione piuttosto in un secondo alinea di un articolo, od in un secondo articolo. La questione per ora è precisamente in questi soli termini: la Camera ha adottato di scrivere per primo articolo di questa legge quello che dice che le Casse saranno stabilite nelle sei città nominate; le questioni della Cassa centrale e quella delle Casse da istituirsi in altre città per decreto reale non furono menomamente ventilate; dunque non si può dire in nessun modo che siano state respinte.

Io quindi propongo che, seguendo anche l'idea suggerita dall'onorevole Nisco, la Camera proceda ad esaminare se sia da aggiungersi un secondo articolo nel senso della proposta della Commissione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Per troncane tutte le questioni, accetto il partito dell'onorevole Valerio.

Vediamo dunque se la Camera creda di poter mettere un articolo 2, il quale cominci col secondo alinea della Commissione.

**PRESIDENTE.** La Camera non fumai interrogata sulla *soppressione* nè del primo, nè del secondo alinea dell'articolo 1. Se fosse stata interrogata sulla *soppressione* e l'avesse votata, certamente non potrebbe contraddire a se stessa; ma non essendo stata interrogata sulla *sop-*

*pressione*, è sempre libera di prendere quelle determinazioni che meglio crede.

Il deputato Crispi parla su questa questione?

**CRISPI.** Sì, su questa questione.

**BROGLIO.** Il deputato Nisco l'ha domandata prima.

**PRESIDENTE.** È il presidente che deve tenere la nota e dichiarare chi è iscritto.

**CRISPI.** Se la Camera ricordasse quali erano le proposte fatte prima che si venisse alla votazione, troverebbe il modo di sciogliere la questione che si è impegnata.

C'erano varie proposte sul banco della Presidenza. La mia tendeva a che fosse cancellato il secondo alinea dell'articolo 1 della Commissione.

La proposta dell'onorevole Nisco mirava a sostituire all'articolo della Commissione l'articolo del progetto dell'onorevole ex-ministro Bastogi.

Il presidente dichiarò che, siccome la proposta Nisco era la più larga, ed in conseguenza comprendeva anche quella del deputato Crispi, andava messa ai voti con precedenza...

**PRESIDENTE.** Io non l'ho detto; lo metta in bocca del deputato Nisco.

**CRISPI.** Benissimo; mi rettifico e lo metto in bocca del deputato Nisco.

Quando il presidente accettava che l'emendamento dell'onorevole Nisco, il quale era più largo doveva avere la precedenza...

**PRESIDENTE.** Ma l'ha detto il deputato Nisco, non il presidente.

**CRISPI...** quando l'onorevole presidente ha accettato che la proposta Nisco dovesse avere la precedenza, perchè era la più larga, l'onorevole presidente implicitamente ammetteva che essa proposta includesse le altre fatte alla Camera.

La Camera alla sua volta, che votava quell'articolo come quello che meritava la precedenza perchè più largo, votava implicitamente anche la proposta mia.

La Camera potrà, se vuole, con un altro articolo stabilire che diasi al Governo l'autorità di fondare delle altre Casse con decreti reali, oppure potrà accettare la proposta dei deputati Casaretto, Massari e Sanna-Sanna, i quali chiedevano di aggiungere Genova, Cagliari e Bari alle sei città di cui è parola nell'articolo votato. Le è però vietato di rivenire sul principio oramai ammesso implicitamente colla votazione dell'emendamento Nisco, cioè che la Cassa che ha sede nella capitale del regno non debba essere Cassa centrale. Questo principio è stato votato. Se la Camera non avesse dato all'emendamento Nisco la precedenza, o se l'avesse respinto, allora sarebbe stata nell'obbligo di venire alla votazione delle altre proposte.

Pertanto conchiudo che tornare a votare l'alinea 2 dell'articolo stato respinto sarebbe lo stesso che prendere una seconda deliberazione sopra uno stesso argomento, e mettersi quindi nella posizione di poter accettare quello che si è già respinto.

Posto ciò, propongo la questione pregiudiziale, e che non si voti più sull'alinea 2 dell'articolo primo.

*Voci.* Ai voti!

**DEPRETIS**, ministro dei lavori pubblici. Non dico che due parole, unicamente per far osservare il pericolo della teoria dell'implicita votazione sostenuta dall'onorevole Crispi.

L'onorevole Nisco ha proposto un articolo, il quale, se si vuole, doveva essere il primo articolo della legge. Esso è concepito in questo modo: « È istituita una Cassa di depositi e prestiti in ciascuna delle città che sono indicate. » Ora tutte le questioni che sono essenzialmente unite a quest'articolo sono risolte colla votazione del medesimo. Ma tutte le questioni che non furono discusse, sulle quali la Camera non si è pronunziata, e che non sono necessariamente connesse con questo articolo, e non sono espresse dalle sue parole, non possono credersi dalla Camera risolte e definite.

Se noi andassimo in questa teoria dell'implicita votazione, non ci sarebbe mai una votazione della Camera che avesse un chiaro e preciso significato.

Io quindi prego la Camera di respingere la proposta pregiudiziale dell'onorevole Crispi.

**MOSCA.** Domando la parola.

**NISCO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mosca.

**MOSCA.** Mi pare che la questione allo stato delle cose possa essere facilmente risolta.

Ora nasce il dubbio se la proposta del deputato Nisco fosse un emendamento diretto a sostituirsi all'articolo 1 del progetto modificato dalla Commissione, o se non fosse rivolto che a surrogarsi alla prima parte di questo articolo.

Questa è tutta la questione da parte del Ministero e della Commissione e da parte di molti altri membri della Camera; io credo che l'emendamento Nisco non avea altro valore che quello di surrogare la prima parte dell'articolo proposto dalla Giunta; quindi non potrei nemmeno accettare la proposta conciliativa dell'onorevole signor ministro per le finanze, di riprodurre la questione sotto la forma di un altro articolo.

Io sono d'avviso che il porre la questione in questi termini è lo stesso che pregiudicarla sostanzialmente, perchè, se è vero che l'articolo 1 sostituito dal signor Nisco costituisce un emendamento all'articolo 1 del progetto modificato dalla Commissione, allora è vero anche che vennero pure rigettati il 2° ed il 3° alinea di questo articolo.

A parer mio quindi bisogna porre la questione nuovamente in questi termini: bisogna consultare la Camera se essa ha inteso di votare la proposta dell'onorevole Nisco come emendamento alla prima parte dell'articolo divisato della Commissione o come emendamento a tutto l'articolo 1 dello schema del progetto della Giunta medesima.

Per parte mia dichiaro che l'ho votato solo come emendamento alla prima parte dell'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi propone per que-

stione pregiudiziale che non si possa più deliberare sopra l'alinea dell'articolo primo della Commissione, che comincia colle parole: « La Cassa della città, » ecc.

(Dopo prova e controprova, la questione pregiudiziale è rigettata.)

Ora domando alla Camera se intenda...

**NISCO.** Ho domandato la parola per tre volte.

**PRESIDENTE.** L'avrà subito, ma permetta prima che io formuli la questione.

Si domanda alla Camera se essa intenda che i due alinea dell'articolo 1 della Commissione debbano essere posti ai voti come articolo separato, e se debbano continuare a far parte dell'articolo primo. (*No! no! — Rumori*)

**MASSARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

**NISCO.** La sola cosa che chiedo è che l'onorevole presidente si faccia passare dagli stenografi la mia proposta.

*Voci.* La questione è risolta.

**PRESIDENTE.** E poi, in mezzo a tanti susurri si crede forse che gli stenografi possano essere esattamente fedeli?

**NISCO.** Allora dirò che questa è una quistione di buona fede, il pubblico la giudicherà dai rendiconti.

**PRESIDENTE.** Io l'aveva già detto prima. Ho detto che i signori deputati hanno votato, e che ciascuno nella sua coscienza debbe sapere qual sia il significato del proprio voto.

**NISCO.** Io son certo che quelli che hanno votato voteranno un'altra volta. Non sospetto neanche un atto inconsequente de'miei colleghi; ma ciò diceva per mantenere la dignità della Camera. (*Rumori, interruzioni*)

**MOSCA.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mosca propone che i due alinea debbano ancora far parte dell'articolo 1. Il ministro per le finanze...

**SELLA**, ministro per le finanze. Accetto.

Era solo in via conciliativa che io aveva proposto di fare un articolo separato. Del resto convergo nell'opinione dell'onorevole Mosca.

**MOSCA.** Domando la parola sulla posizione della quistione.

**CASARETTO.** Il mio emendamento va prima di quello.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mosca ha la parola.

**MOSCA.** Quando io proponeva che la Camera fosse consultata per sapere in qual senso essa avesse votato l'emendamento proposto dal deputato Nisco, era appunto per trarci fuori d'impiccio da quella quistione che così lungamente ci tratteneva.

Ma la stessa questione oramai è stata decisa proponendosi alla Camera la questione sospensiva del deputato Crispi.

Egli avendo messa innanzi la questione pregiudiziale ed avendola la Camera respinta, essa ha dichiarato che è la stessa cosa che se avesse votato di aver voluto emendare solo la prima parte dell'articolo 1.

Dunque, la Camera avendo già deciso, ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Valerio.

**VALERIO.** Io faccio osservare che seguendo l'idea messa avanti dall'onorevole Mosca si verrebbe a stabilire un precedente gravissimo. Io sono convinto che non furono respinte quelle due idee, ma debbo alzarmi per respingere il sistema che si creerebbe quando si procedesse sulla via in cui ci vorrebbe condurre l'onorevole Mosca. (*Rumori*) Si stabilirebbe un precedente pericoloso.

**MASSARI.** Questo è già fatto.

**VALERIO.** Ma no che non è fatto. Favorisca l'onorevole Massari di lasciar fare il presidente al presidente. Si tratta di una questione gravissima, di alta importanza parlamentare, perchè altrimenti non vi sarà mai più voto determinato.

Dunque il primo articolo della legge è quello che fu votato. Domandare ora alla Camera se abbia inteso che questo primo articolo sia o no un articolo è questa una domanda d'interpretazione di voto, e le domande d'interpretazione di voto non si possono fare.

*Una voce.* Si tratta di un emendamento.

**VALERIO.** Mi perdonino. L'emendamento del deputato Nisco consisteva nel sostituire l'articolo 1 del progetto del Ministero all'articolo 1 del progetto della Commissione. Qui non vi possono essere dubbiezze, e non si può con delle votazioni levar via la precisa significazione delle parole. Se noi entriamo in questo sistema, noi portiamo al sistema costituzionale una ferita insanabile.

**DE CESARE.** Domando la parola per la terza volta.

**VALERIO.** Io domando che non si entri in questa via e si proceda in quella più semplice e naturale che il Ministero aveva accettato, cioè che si propongano, a proposito dei successivi articoli d'aggiunta, quelle idee e quelle questioni che si crede di dover proporre e che non furono peranco nè discusse nè votate.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Massari.

**MASSARI.** Io voleva fare una riserva per l'aggiunta...

**PRESIDENTE.** Di ciò parleremo dopo.

Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

**DE CESARE.** In verità, io debbo dire che l'onorevole deputato Nisco, dacchè è cominciata la discussione dell'articolo 1, non ha mirato che a sostituire l'articolo del Ministero a quello della Commissione. Il deputato Nisco mirava intieramente a rovesciare un sistema.

Ora dunque, se questo è avvenuto, l'articolo 1 potrà passare e l'aggiunta poi venirsi a discutere in altro articolo, perchè si può benissimo, con un secondo articolo, dire: *vi sarà una Cassa centrale*, ma è impossibile che la Camera torni con un voto d'interpretazione sopra un voto esplicito da essa già dato. Questo è un brutto precedente.

**ALLIEVI.** L'onorevole De Cesare viene ora a criticare il voto pregiudiziale che ha dato la Camera. . .

*Voci.* No! no! no! (*Rumori*)

**ALLIEVI.** Col respingere la questione pregiudiziale

sulla proposta dell'onorevole Crispi la Camera ha espressamente dichiarato qual era la significazione che aveva data al suo voto (*Rumori*); altrimenti quel voto sulla questione pregiudiziale non avrebbe più senso.

**PRESIDENTE.** Io credo che la Camera respingendo la questione pregiudiziale abbia chiaramente e nettamente dichiarato che essa non intendeva di aver votato sulla proposta contenuta nei due alinea dell'articolo della Commissione. Lo scegliere poi se di questi alinea si voglia fare un articolo distinto o se si voglia invece aggiungerli al primo sta sempre in libertà della Camera. Io quindi interrogo la Camera se voglia che di questi due alinea si faccia un articolo separato. Così ho proposto anche prima d'ora.

*Voci.* Votiamo! votiamo!

**PRESIDENTE.** Chi intende che dei due alinea si debba fare un articolo separato. . . (*Rumori*)

**BUSACCA.** Si deve mettere ai voti il primo alinea, e poi la questione se debba essere un articolo separato o no verrà dopo.

**FENZI.** Siccome questi due alinea contengono due idee distinte, bisogna farne due articoli.

**PRESIDENTE.** La divisione dei due linee è di diritto.

Ora domando ai deputati Casaretto, Sanna-Sanna e Massari se insistono nelle loro proposizioni relative alle città di Genova, Cagliari e Bari.

**CASARETTO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CASARETTO.** Io insisto, e domando mi si permetta di rispondere poche parole al ministro dei lavori pubblici, il quale disse che nel fare questa proposta io aveva parlato come tutti quelli che non hanno studiata la legge. Io non solo ho studiata la legge teoricamente, ma l'ho studiata praticamente, ed è appunto per effetto pratico che fui spinto a muovere la mia proposta, perchè, avendo fatti depositi in Genova, fui costretto per riaverli a recarmi a Torino, ed è per ciò che ho insistito affinchè fra le città nelle quali doveva essere una sede di queste Casse fosse compresa anche quella di Genova.

Bensi l'onorevole ministro non ha inteso quello che io aveva detto. Io non aveva detto che per far depositi bisognasse che i depositanti si recassero alla sede della Cassa, ma aveva esposto che per riaverli quei depositi soventi occorrevano degli imbarazzi, che era necessario presentar titoli e che infine soventi coloro che volevano giovare della Cassa dovevano portarsi al luogo della sua residenza.

Aggiungerò un altro motivo del vantaggio che vi è nell'aver la Cassa vicina, ed è per i comuni i quali vogliono godere del vantaggio di aver prestati dalla Cassa medesima.

In questo stato di cose io ripeto di non aver proposto che si dovesse mettere in ogni città più importante una Cassa, perchè non voglio spingere la proposizione alle sue ultime conseguenze; ma, giacchè è stata introdotta nella legge la modificazione, in virtù della quale in Bologna se ne stabilisce una, dico che, se non volete essere assurdi, se non volete essere eminentemente

mente incoerenti ed ingiusti, dovete ammettere una Cassa anche per Genova.

Genova dista più da Torino che non disti Bologna da Firenze (*Oh!*) quando sarà fatta la strada ferrata (*Ah! ah!*), e sarà fatta fra pochi anni. (*Va bene!*) Le leggi non sono fatte per uno o due anni, sono fatte per durare molti anni, epperò e per la maggior distanza e per essere Genova un maggior centro d'affari, niuno sarà che in questa Camera possa contestare non essere Genova più a considerarsi che Bologna.

Io poi non attacco grande importanza a questa quistione, perchè non porto grande interesse alle quistioni municipali; ma, poichè si è qui contrastata quest'opinione, dico e ripeto che, se volete essere conseguenti, se non volete essere ingiusti, dovete ammettere che anche nella città di Genova vi abbia una Cassa di depositi e prestiti.

**PRESIDENTE.** Avverto la Camera che è venuto un emendamento il quale è molto più largo. Esso è del deputato Catucci, e dice:

“ Sono istituite Casse di depositi e prestiti in tutte le altre città ove risiede una Corte d'appello. „

Il deputato Ninchi ha facoltà di parlare per proporre un altro emendamento.

**NINCHI.** Raccomando alla Camera l'istituzione d'una Cassa di depositi e prestiti in Ancona. (*Harità*)

Le ragioni che militano in favore di Ancona sono di tanto peso ed evidenti, che non credo ci possano essere persone di buona fede che vogliano impugnarle. Gli abitanti dei comuni di Macerata, di Ascoli e di Camerino che volessero giovare della Cassa dei depositi e prestiti non potrebbero andare nè a Firenze, nè a Bologna. L'istituzione d'una Cassa in Ancona è nell'interesse della città d'Ancona non solo, ma eziandio di tutte le Marche e degli Abruzzi.

Il voler tener conto di Bologna e non d'Ancona mi pare un'inconsequenza. E invero, sia che vogliasi tener conto della comodità delle popolazioni che hanno a trattare affari con la Cassa, sia che vogliasi considerare l'imponenza delle somme che la Cassa potrà introitare e distribuire, poche città possono stare al confronto di Ancona, la di cui Cassa, per la mancanza di altri vicini istituti analoghi, potrà operare in una sfera di attività tanto maggiore che non sono le singole Casse di Torino, Milano, Firenze e Bologna, le quali si fanno una reciproca concorrenza e si limitano a vicenda l'opportunità dell'agire.

Se Ancona è oggi per sè stessa molto inferiore alle nominate città, ha intorno a sè un'estensione territoriale tanto più estesa, oltre che non tarderà molto ad emulare in popolazione, ricchezze e frequenza di affari con le più cospicue città del regno. E voi sapete bene che le istituzioni vogliono essere distribuite meno in relazione al presente che al prossimo avvenire.

**SELLA, ministro per le finanze.** È evidente che entriamo in una discussione intorno alla quale non si può

conchiudere così presto. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Catucci non sia conveniente. La città di Casale è sede d'una Corte d'appello, ma non per questo colà si dovrebbe mettere una Cassa di depositi e prestiti, poichè questa città trovasi a un'ora da Milano e da Torino; non so come non se ne stabilirebbe una a Sassari, ch'è a grande distanza da Cagliari.

**MUSOLINO.** Chiedo di parlare.

**SELLA, ministro per le finanze.** Mi permetterò quindi di rinnovare alla Camera la preghiera ch'io testè faceva perchè incarichi la Commissione di studiare quest'argomento.

**TORRIGIANI.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Finchè non è votato l'ultimo alinea di questo articolo, mi sembra strano che si voglia accettare quello che è proposto ora dal ministro delle finanze.

**PRESIDENTE.** Se si rinvia la quistione alla Commissione, domani essa esporrà il suo parere.

Domando alla Camera se intenda rinviare questa quistione alla Commissione.

(L'invio è ammesso.)

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani  
alle ore 8 di mattina:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla istituzione di Casse di depositi e prestiti;

Discussione dei progetti di legge:

2° Cessazione dell'imposta dei centesimi addizionali stabilita negli ex-ducato di Parma e di Modena dal decreto del 12 dicembre 1860;

3° Cessione al municipio di Napoli di alcuni terreni demaniali;

4° Costruzione di un bacino di carenaggio e di un anemurale nella cala di Palermo;

5° Costruzione di un cantiere nel porto di Livorno;

6° Ultimazione dei lavori del porto di Livorno;

7° Lavori straordinari nel porto di Ancona;

8° Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per una medaglia di presenza alle sedute della Camera;

9° Svolgimento della proposizione del deputato Ricciardi per la nomina di una Commissione per istudiare la questione del brigantaggio nelle provincie napoletane, e indicarne i rimedi.

Discussione dei progetti di legge:

10. Modificazione alla legge sul reclutamento dell'esercito;

11. Sussidio alla società della ferrovia di Tornavento.